

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto

*"Jus est ars boni et aequi"*

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

ISSN 3035-0271

**Volume mensile**  
**Dicembre 2024**

Copyright © Author(s)



# AEQUITAS MAGAZINE

## *INDICE*

---

Cenni di fenomenologia della soggettività nei sistemi più evoluti di Intelligenza Artificiale (Luigi Zito).....	2
The right to be let alone: il reato di interferenze illecite nella vita privata nella giurisprudenza di legittimità (Federica Corso).....	14
Vulnerabilità dell'ecosistema e crisi ambientale: cenni di un'analisi storica e giuridico-filosofica (Elena Incampo).....	21
Animali non umani, un breve excursus tra sentimenti e diritto (Federica Corso).....	28
Mutilazione dei genitali femminili, tra ritualità culturale e divieto penale (Francesca Fuscaldo, Giada Scrivano).....	37

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto  
*"Jus est ars boni et aequi"*

www.aequitasmagazine.it  
ISSN 3035-0271

## Cenni di fenomenologia della soggettività nei sistemi più evoluti di Intelligenza Artificiale

di Luigi Zito ©



### Premessa

Nel 1932, un visionario Aldous Huxley scrive *"Il mondo nuovo"*, affascinante romanzo di fantascienza di genere distopico, ambientato nel 2540, narrante di una società disumanizzata e ipertecnologicamente avanzata. L'uomo sembra diventato un *robot*, nella sua spiccata fredda automazione. Il *robot* somiglia sempre più ad un uomo, nella sua componente cognitiva e decisionale.

Facendo un balzo indietro, ai nostri giorni, l'Intelligenza Artificiale (IA) ha la sua dimensione autonoma immateriale (mente) che non sempre, necessariamente, si incontra con il piano tangibile della robotica (corpo).

Del resto, per secoli, corpo e mente umana sono stati studiati in maniera distinta e parallela.

Gli stessi sistemi di imitazione del corpo e della mente sono stati implementati separatamente. Ciò ha condotto alla creazione di macchine di rara potenza e precisione (apparecchiature industriali, militari o sanitarie, *robot*), da una parte, e a calcolatori elettronici dalle notevoli capacità computazionali (elaboratori, dispositivi *smart*), dall'altra.

Nel tempo, si è giunti all'integrazione tra mecatronica, con prodotti di biomeccanica simile a quella del corpo umano, e sistemi di calcolo comparabili - e talvolta superiori - ad alcune delle funzioni cerebrali umane.

L'espressione "*intelligenza artificiale*" è stato probabilmente foggata, nel 1956, dall'informatico americano John McCarthy<sup>[1]</sup>, in un clima di grande fervore e entusiasmo. L'evoluzione tecnologica che ne è seguita è stata di tipo esponenziale.

Si assiste oggi ad un progresso tale da porsi non più solo la domanda se le macchine siano intelligenti ma anche se possano essere morali. Si tende sempre più a parlare di roboetica.<sup>[2]</sup>

La perenne tendenza all'antropomorfizzazione dei sistemi di IA, soprattutto da parte del profano, nasce dalla constatazione, più o meno immediata, di una capacità di ragionamento e di creatività simili a quella umana.

I considerevoli risultati conseguiti dalla tecnologia generativa spostano inevitabilmente il centro del dibattito, giuridico e non, dalla dimensione eminentemente artificiale a quella umana. L'utilizzo stesso del termine intelligenza – tipica capacità multifattoriale umana – è la prova indiretta di un'inconfutabile tendenza all'antropocentrismo.

E, in un contesto caratterizzato da apologia ed esaltazione da un lato, diffidenza e timore dall'altro, l'idea stessa, antropocentrica, di una "*macchina pensante*" sembra costituire l'anticamera per il riconoscimento di una nuova forma di personalità giuridica.

Si impone, in tutta la sua valenza sillogistica, il ragionamento secondo cui, se le macchine possono imparare e decidere, allora possono (e debbono) essere anche giuridicamente responsabili per le attività che compiono.

Tale rilievo conduce, ineludibilmente, a considerare non più sufficiente l'inquadramento nella mera dimensione fenomenologica e ontologica dell'Intelligenza Artificiale. Si appalesa più che mai necessario una riflessione sullo *status* giuridico della medesima.

## **Risoluzione europea del 2017 e “personalità elettronica”**

Da più parti, si discute di "*personalità elettronica*", sia perché la nostra cultura giuridica correla, pressoché in automatico, il concetto di persona (fisica o giuridica) al soggetto (fisico o non, individuale o collettivo) che abbia capacità giuridica e d'agire, ossia l'attitudine a produrre modificazioni nella sfera giuridica propria e altrui, sia per assicurare un'adeguata cifra di certezza e di tutela ai soggetti eventualmente lesi dall'attività autonoma della "*macchina pensante*".

Invero, la seconda motivazione costituisce piuttosto una concreta specificazione della prima, quella che attiene al versante dell'attitudine ad incidere sulla sfera giuridica altrui, con particolare protezione dell'eventuale interlocutore umano che, a qualsivoglia titolo, di fatto o di diritto, entri in contatto con essa.

Riconoscere tale personalità e le connesse responsabilità sembra possa condurre ad esonerare il danneggiato dal peso di una dispendiosa e spesso dispersiva ricerca del possibile autore della componente tecnica specifica che è stata causa, più o meno diretta, della scelta errata e dunque del danno.

Ciò consentirebbe di superare tutta una pletora di questioni complicate in ordine ai criteri eziologici di riconducibilità del danno al funzionamento della singola componente, tenendo conto che praticamente tutte le decisioni “*artificiali*” sono frutto di interazioni e sinergie di più componenti, le cui effettive quote di incidenza non risultano distinguibili.

D’altro canto, così argomentando, si potrebbe andare oltre l’approccio, ormai antiquato e poco efficace, della responsabilità del produttore per prodotto difettoso[3], atteso il livello superiore della tecnologia “*pensante*”, capace di prendere decisioni in autonomia, a prescindere da una valutazione di difettosità ancorata a rigidi schemi meccanici anziché ai dinamici flussi elettronici.

L’idea della “*personalità elettronica*” è stata introdotta da una risoluzione del Parlamento europeo alla Commissione[4] adducendo giustappunto la necessità di “*garantire una più equa distribuzione del rischio*” con l’avanzare della tecnologia di Intelligenza Artificiale, in alvei particolarmente sensibili alla responsabilità per danni extracontrattuali.[5]

Numerose critiche sono state mosse dagli esperti a tale risoluzione.

In particolare, centocinquantesi esperti, a vario titolo, in Intelligenza Artificiale, hanno presentato una “*lettera aperta*” evidenziando, in buona sostanza, due macro contestazioni.

*In primis*, i caratteri tipici dell’IA, della robotica e dei sistemi tecnologici correlati, pur essendo teoricamente assimilabili al comportamento razionale umano, non presentano alcuna altra caratteristica essenziale e peculiare dell’essere umano, quali l’autocoscienza o un senso dell’identità personale, il libero arbitrio, la componente emotiva.

In secondo luogo, il fondamento giuridico dell’asserita “*personalità elettronica*” non troverebbe ispirazione né nella persona fisica per le suindicate ragioni, né tantomeno nella persona giuridica che, in ultima analisi, si compone comunque di persone fisiche che la rappresentano e l’amministrano, e dunque decidono se e come tenerla in vita.

Tali contestazioni si appalesano - ma solo *prima facie* - fondate.

Certamente il deciso segnale, in sede europea, di un *trend* alla regolamentazione dei *robot* – al punto da pensare di poter considerarli autonomi centri di imputazione giuridica – deve tenere nella debita considerazione le innegabili differenze ontologiche tra macchine intelligenti e attuali soggetti di diritto (persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti, animali), nonché l’evidente gradualità di autonomia riscontrabile tra le diverse tipologie intelligenze artificiali.

Eppure, può ritenersi che il fondamento di un’ipotetica persona elettronica non dovrebbe cercarsi né nella persona fisica, né nella persona giuridica, ma fondare eventualmente un *tertium genus* le cui caratteristiche rispondano a un’utilità pratica che ne giustifichi l’esistenza.

Qualora questa utilità fosse riscontrata - e pure la semplice risoluzione del problema della prova del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno pare una valida ragione -, non dovrebbe, di principio, escludersi l’attribuzione di personalità, senza con ciò voler riconoscere un carattere di umanità ai *robot*.

Del resto, a ben guardare in prospettiva storica, la stessa introduzione della persona giuridica ha incontrato non pochi ostacoli.

Sconosciuta al diritto romano<sup>[6]</sup>, l'idea che un'entità giuridica potesse avere un autonomo patrimonio ed essere centro di imputazione di posizioni giuridiche distinto dai membri che lo compongono è affiorata e fiorita solo nel Medioevo, figlia di una vibrante disputa dottrinale sulla plausibilità di un riconoscimento di diritti in capo ad un ente che, a tutti gli effetti, fosse una *persona ficta*.

Alla fine, le resistenze di matrice concettuale sono state sconfitte dalle esigenze di natura pratica che la nuova figura giuridica avrebbe consentito di risolvere.

L'istituto giuridico di *societas*, come ente distinto dalle persone che lo compongono, è oggi acquisito nella cultura giuridica di tutti gli ordinamenti, e mai gli si è voluto accostare, in qualche misura, un predicato di umanità.

Nel Medioevo, il *collegium* è nato quale centro di imputazione di interessi autonomi<sup>[7]</sup> – ancorché afferibili indirettamente ai membri – e titolare di un autonomo patrimonio.

Nel tempo, il diritto è giunto a riconoscere alla “*persona giuridica*” un complesso di diritti prima concepibili solo in relazione alle persone fisiche.

In tal senso, ammettere - alla stessa stregua della persona giuridica - la “*persona elettronica*” come centro di imputazione della responsabilità per un'equa distribuzione dell'obbligo di risarcimento del danno in sostituzione della disciplina del danno da prodotto difettoso, sarebbe una valida soluzione giuridica, efficace anche nel dissipare questioni specifiche di diritto industriale, come quelle inerenti all'attribuzione a persone fisiche e giuridiche di diritti sull'invenzione, alla paternità dell'opera dell'ingegno, alla responsabilità per condotte lesive della concorrenza, all'individuazione della specifica componente “*incriminata*”, *et similia*.

La *ratio*, a livello europeo, risiede dunque in un'esigenza altrettanto pragmatica: la tutela dei terzi di fronte alle azioni dei *robot*.

Nella suindicata Risoluzione europea, si invoca altresì l'urgenza di una Carta etica della robotica, funzionale a garantire sempre e comunque la prevalenza e la tutela essenziale dell'autonomia, dell'autodeterminazione, della sicurezza e della dignità umana.

In particolare, nel solco di tale esigenza, la Commissione europea ha inviato, nel 2019, una Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “*per creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica*”.<sup>[8]</sup>

## **Cenni di fenomenologia della soggettività e dei suoi derivati giuridici**

Senza dubbio, gli impulsi europei riaccendono il dibattito sulla dogmatica tradizionale attinente ai concetti di soggettività giuridica, capacità giuridica e personalità giuridica.

Notorio è che, in ordine alle persone fisiche, la soggettività e la capacità giuridica si acquistano al momento della nascita<sup>[9]</sup>, la prima costituendo l'astratta attitudine alla titolarità di diritti e doveri, la seconda è estrinsecazione della prima ed effettiva attitudine a tale titolarità.

Per gli enti è prevista la possibilità di divenire soggetti giuridici e dunque portatori di capacità giuridica solo ove acquisiscano - previo riconoscimento o taluni di diritto - la personalità giuridica.<sup>[10]</sup>

In tal senso, si appalesa evidente l'obiettivo di equiparare gli enti riconosciuti come persone giuridiche

alle persone fisiche.

Tali precisazioni evidenziano subito la diversità ontologica tra l'attribuzione della personalità e il mero riconoscimento dello *status* di soggetto di diritto (soggettività).

La personalità giuridica comporta l'ulteriore passo dell'autonomia, ossia sul piano della capacità d'agire e dunque dell'attitudine a compiere atti giuridici, idonei a costituire, modifiche o estinguere rapporti giuridici nei confronti di altri soggetti, incidendo in qualche misura nella sfera di costoro.

La nozione di soggetto risulta riconducibile alla definizione classica elaborata da Hans Kelsen nella sua Dottrina pura del diritto: centro unitario di imputazione e quindi titolare di situazioni giuridiche soggettive.

La prefata definizione afferisce, evidentemente, al dato formale della titolarità di posizioni giuridiche, tralasciando ogni riferimento precipuo alla natura (umana) del titolare stesso della posizione giuridica, garantita o sanzionata, dalla norma giuridica.

Probabilmente, utilizzando *tout court* la definizione kelseniana, si giungerebbe agevolmente ad ammettere, per le macchine di IA, l'astratta possibilità di essere riconosciute quali soggetti giuridici (di natura non umana).[11]

Il dato formale ovviamente non può bastare. Va indagato se, in concreto, tali "*macchine pensanti*", specialmente quelle maggiormente evolute, siano funzionalmente idonee ad assumere diritti ed obblighi, se si possano insomma considerare realmente capaci di interagire e partecipare scientemente alla vita sociale.

Questo costituisce il profilo di maggiore criticità, quello che dà luogo all'innegabile divario tra persona fisica (essere umano) e Intelligenza Artificiale (essere non umano), a cui evidentemente difetta la personalità così come tradizionalmente intesa.

Sebbene, nel corrente ordine dell'evoluzione tecnologica, la "*macchina pensante*" non sembri ancora mostrare tutto – proprio tutto – il ventaglio delle capacità tipicamente umane di esprimere giudizi, esercitare discrezionalità, intendere e volere nel senso più familiare secondo le nostre visioni, i nostri valori, le nostre pulsioni, non pare affatto necessario, per ascrivere uno *status* giuridico a tale macchina, doverne previamente esaminare e valutare il sostrato cognitivo-mentale-emotivo.

Il diritto ha insegnato che esistono soluzioni alternative alla realtà.

La teoria della *fictio iuris* potrebbe costituire la base dogmatica per attribuire soggettività ai *robot* non annoverabili nella categoria dei beni mobili.

Così come, la teoria della realtà giuridica potrebbe a sua volta essere posta a fondamento per riconoscere la soggettività alle macchine più evolute ed interattive, quelle munite di "*animo sociale*" e "*cervello sociale*".[12]

Più recentemente, vi è chi[13] ha prospettato una riconfigurazione del concetto di soggettività che prenda le mosse dalle caratteristiche essenziali rinvenibili nelle odierne figure meccatroniche, secondo un tripartizione degli ambiti di interesse sussumibili nei parametri dell'essere, dell'avere e dell'agire giuridico, ossia considerando "*le categorie logiche classiche con le quali si rappresentano i diritti dei soggetti nel mondo giuridico*"[14].

Alla luce di tale teoria, la componente dell'agire costituisce la sola delle tre che meglio narra la prerogativa delle macchine di IA, non essendo, al contrario, possibile individuare connotazioni specifiche in ordine all'essere e all'avere.

In pratica, partendo dall'indubbia capacità delle “*macchine pensanti*” di compiere azioni complesse, nei settori più disparati, con particolare celerità e competenza, si potrebbe giustificare l'istanza per il riconoscimento dell'imputazione di diritti (e correlati obblighi), limitatamente – appunto – alla capacità d'agire, nell'ottica dell'attitudine a produrre modificazioni della realtà socio-giuridica.

Invero, in una proiezione antropocentrica, la soggettività e la personalità hanno un contenuto molto esteso ed articolato. La complessità umana – perché di complessità in senso moriniano<sup>[15]</sup> si tratta – costituisce, a ben vedere, il più cospicuo attributo impeditivo per un riconoscimento della soggettività ai dispositivi dal pensiero artificiale.

Si potrebbe ipotizzare una soluzione che scomponga e individui le peculiari condizioni soggettive attribuibili all'IA e da queste partire per calibrare forme più o meno estese di soggettività e di personalità.

La soggettività, per come tradizionalmente intesa, si compone dei seguenti elementi: l'imputazione (e dunque, di riflesso, la legittimazione), l'unità (e dunque, di riflesso, l'alterità) e l'autonomia patrimoniale più o meno perfetta (e dunque, di riflesso, la responsabilità patrimoniale più o meno estesa e più o meno diretta).

Per imputazione si intende la scelta discrezionale dell'ordinamento di rendere una entità destinataria di diritti e obblighi da cui, poi, deriva, per effetto, la legittimazione, intesa come riconosciuto titolo a compiere atti dispositivi della propria e, in qualche misura, della altrui sfera giuridica.

Per unità si intende la considerazione della detta entità, da parte dell'ordinamento considera, quale persona unica, connotata da una sua propria individualità, e dunque costituente un soggetto diverso (alterità) dagli altri.

Per autonomia patrimoniale si intende il livello di separatezza del patrimonio rispetto a quello di terzi, nella misura più o meno piena attribuita dall'ordinamento, a cui corrisponde un grado più o meno esteso e più o meno diretto di responsabilità patrimoniale, intesa quale garanzia, che l'ordinamento riconduce, per l'adempimento delle obbligazioni con tutti i beni imputati al soggetto responsabile.

In ordine alle “*macchine pensanti*”, il requisito dell'imputazione appare come più agevole da ottenere, essendo effetto di una formale decisione del legislatore. Tuttavia, presentando come altra faccia della medaglia il concetto di legittimazione, che deve necessariamente basarsi sulla capacità naturale (quale capacità di intendere e di volere), emerge in tutta la sua criticità la questione di un effettivo riconoscimento.

Infatti, la presunzione *iuris tantum* (*rectius*, “*fino a prova contraria*”) della capacità di intendere e di volere è prospettabile, senza dubbio, in rapporto ai soggetti che ne siano fisiologicamente dotati (essere umani).

Alla stessa stregua, negli enti – ove le azioni sono determinate da una sintesi di decisioni umane –, è parimenti naturale rilevare la capacità di intendere e di volere.

In riferimento all'Intelligenza Artificiale, si può delineare lo stesso ragionamento solo in presenza di figure meccatroniche molto elementari che mettono in esecuzione istruzioni particolarmente puntuali e realizzano azioni prevedibili, dunque agevolmente ai programmatori. Si pensi ai *software* azionati nei *computer* di uso comune.

Al cospetto di sistemi più avanzati di IA, per converso, si riscontrano quote di autonomia di scelta e di imprevedibilità di azione, al punto da non poter ridurle a mere proiezioni dell'ingegno e dunque della volontà del programmatore.

L'odierno grado di evoluzione delle macchine più progredite non pare aver conseguito la capacità di intendere e di volere, in senso antropologico, tale da poter condurre il legislatore al riconoscimento dell'imputabilità e quindi della legittimazione proprie delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Ciò in quanto la soggettività naturale del *robot* intelligente deriva invero dal riconoscimento allo stesso di una serie minima di caratteri – necessari e sufficienti – la cui individuazione è un'operazione di tipo prettamente assiologico.

In sostanza, va compiuta una scelta aprioristica tra il principio monista (omogeneità tra mente e cervello) e quello dualista (eterogeneità tra mente e cervello).

Il secondo orientamento è oggi prevalente ed è riconducibile alla tesi<sup>[16]</sup> della netta distinzione tra mondo numero uno (fisico) e mondo numero due (dei pensieri e dei sentimenti).

L'Intelligenza Artificiale si pone come una realtà completamente nuova, per cui è necessaria una regolamentazione basata su un senso di soggettività che non deve essere, per forza di cose, correlato con l'idea di individuo della specie umana.

Probabilmente, considerato il trattamento riservato dall'ordinamento agli enti (*collegium*, *societas*, persona giuridica), non può negarsi la possibilità di riconoscere forme di personalità limitata o minore, connotate dalla presenza parziale degli elementi tipici della soggettività suindicati.<sup>[17]</sup>

In definitiva, allo stato, appare equo e congruo alla "*macchina pensante*" una forma attenuata di personalità, nella prospettiva di rivedere tale posizione se e quando l'evoluzione dell'IA dovesse raggiungere livelli tali da giustificare la revisione.

Tale rango attenuato potrebbe sostanziarsi in una soggettività limitata alla responsabilità patrimoniale diretta per danni.

Ove i *robot* dovessero conseguire più elevati gradi di autonomia e dunque della capacità di intendere e di volere, interagendo nelle forme maggiormente ampie ed indipendenti con i terzi (persone fisiche, persone giuridiche, animali, *robot*), si potrà perfezionarne lo *status* con l'attribuzione, da parte dell'ordinamento, della piena "*personalità elettronica*", secondo le peculiarità delle singole macchine candidate al riconoscimento dello *status* stesso e prescindendo da una visione meramente antropocentrica.

Naturalmente, va tenuto conto che la *ratio* dell'attribuzione della soggettività giuridica elettronica, nell'attuale contesto - comunque parametrato su di un preminente senso di protezione dell'essere umano - non fonda tanto sulla finalità di ampliare la sfera giuridica della "*macchina pensante*", ma sulla necessità sempre più sentita di garantire la più ampia quota di tutela per la controparte umana che dovesse entrare in relazione di fatto o di diritto con essa.

## **Diritti della “macchina pensante”? Possibile la “macchina emotiva”?**

Svincolando il ragionamento da una visione fermamente antropocentrica, un dibattito laico e obiettivo sulla "*personalità elettronica*" non può concernere unicamente la questione della responsabilità patrimoniale diretta e quindi all'aspetto degli obblighi di tutela, ma andrebbe esteso anche alla sfera dei diritti.

Il nodo è il seguente. La "*macchina pensante*", ove dovesse conseguire un livello di intelligenza più

simile possibile, nell'accezione multidimensionale, a quella umana, sarebbe altrettanto meritevole di tutela?

Qualora le forme di IA dovessero raggiungere, mediante i loro meccanismi di autoapprendimento, autosviluppo e autoevoluzione, una dimensione elevata di autonomia e indipendenza, si potrebbe accordare loro il riconoscimento e la titolarità di posizioni giuridiche attive?

In sostanza, è ipotizzabile, per i sistemi di IA più avanzati, un processo di transizione da *res* a persona?[\[18\]](#)

Si tende a parlare, in tal senso, di nuovi "schiavi meccatronici"[\[19\]](#), la cui evoluzione sembra simmetrica a quella della schiavitù umana.

Lo schiavo, in epoca antica, era considerato bene strumentale, dotato di capacità varie, di proprietà del *dominus* e sottoposto al suo potere assoluto (*jus vitae ac necis*).

Tuttavia, nel tempo, ne è emersa la natura umana e si è evoluto il diritto, di pari passo con la società, verso forme via via più estese di affrancamento, tutela e autonomia, fino al debellarsi stesso, almeno in punto di diritto, dell'istituto della schiavitù umana.

Con la personalità elettronica, la "macchina" si vedrebbe riconosciuta come capace di fruire anche "in proprio" dell'attitudine ad autonomamente decidere e comunicare.

La personificazione dell'IA diventa un problema davvero impegnativo - tanto sotto il profilo tecnoetico quanto sotto quello tecnogiuridico – specialmente in ordine al versante dei "diritti", in qualche misura accostabili, per analogia, a quelli eminentemente "uman".

Probabilmente, restando permeati di cultura antropocentrica, non si dischiuderebbero nuovi orizzonti e taluni legacci mentali continuerebbero a inibire il giusto volo verso forme di pensiero e concezioni di più ampio respiro.

Ecco così che, per attribuire la "personalità elettronica", non è reputato sufficiente, ad oggi, il pensiero artificiale, fosse anche di tipo *self-learning*, ritenendosi invece necessaria l'autocoscienza (il *cogito ergo sum* di cartesiana memoria), o i presupposti soggettivi postulati da Wittgenstein[\[20\]](#), o il buon esito nell'*imitation game* di Turing.[\[21\]](#)

Dunque, davvero il solo criterio discriminante dovrà essere quello fondato sulla concezione antropomorfa e antropocentrica del "pensiero", della "autocoscienza" e dell'imitazione convincente?

Sarebbe auspicabile separarsi da pregiudizi e modelli riduttivamente antropocentrici.

Si tratterebbe, beninteso, di un'operazione di distacco prettamente strumentale alla dimensione del riconoscimento di diritti e tutele all'IA, ove consono alla realtà e alla coscienza sociale, ma comunque, in ogni caso, subordinato alla preminenza dell'essere umano, in ordine alla protezione dei suoi precipui caratteri, dei principi inviolabili universalmente riconosciuti e dei suoi inalienabili diritti fondamentali.

Da cosa distaccarsi? Dalla comparabilità con sembianze umane; dalla citata "autocoscienza" cartesiana; dalla capacità di "sentire"; dalla volontà oltre il mero pensiero, di lettura wittgensteiniana; dall'attitudine al ragionamento deduttivo e non anche induttivo, ossia per causalità e non anche per inferenza.

Allo stesso modo, appare congruo potersi allontanare dalla concezione della "macchina di Turing", vista la prevalente componente imitativa *in re ipsa* antropocentrica, ed atteso che, nel tentativo di emulare le caratteristiche specifiche dell'uomo, contemporaneamente le tradisce non sapendo fare null'altro, così

finendo per svilire, d'altro canto, la dimensione volontaristica e socio-relazionale fondamentale per attribuire una soggettività e forme più o meno attenuate di personalità giuridica.

La visione laica e scevra da retaggi antropocentrici, che si invoca, ovviamente attiene dunque ad una dimensione, quella del riconoscimento di quote più o meno estese di personalità, in senso giuridico attivo, che mai dovranno intaccare la piena e preminente tutela dell'autodeterminazione, dell'autonomia, della sicurezza e della dignità umana.

Di certo - e si conclude con una brevissima digressione - l'ulteriore interrogativo "*vi sarà mai la macchina emotiva?*" sembra altrettanto presupporre un'impostazione eccessivamente antropocentrica.

La risposta corrente nega la possibilità, per la macchina, di "*sentire*", essendo le emozioni tecnicamente (allo stato) incomputabili.

L'Intelligenza Artificiale sinora implementata non è capace di provare emozioni. È in grado invece di leggere, analizzare, prefigurare lo stato emotivo di un soggetto umano.

In sostanza, la macchina può calcolare le emozioni, rilevarle ma non sentirle; né può essere indotta a comportamenti consequenziali e a reazioni irrazionali.

Si tratta dunque di una questione che, allo stato dell'arte, ha tutte le sembianze dell'utopia.

Per converso, è augurabile prevenire innaturali derive che possano condurre ad un'umanità del tutto priva degli attributi emotivi, come quella descritta dal visionario Huxley.

---

[1] Durante un seminario universitario estivo, presso il Dipartimento di Matematica della *Dartmouth University*, organizzato dal professore John McCarthy, viene illustrato un lavoro scientifico e ingegneristico finalizzato a "*far usare il linguaggio alle macchine, formare astrazioni e concetti, risolvere problemi ormai riservati all'uomo, e migliorarsi*". Oggi la locuzione IA si utilizza in una duplice accezione, per descrivere sia le macchine intelligenti sia le conoscenze scientifiche e tecnologiche che mirano alla costruzione di queste ultime. Sul punto, si legga ZITO Luigi, *Intelligenza artificiale, bias cognitivi e discriminazione. Premesse e prospettive sull'Intelligenza Artificiale (IA) alla luce delle criticità del sistema degli algoritmi e dei relativi rimedi tecnici e giuridici*, in *Altalex – Quotidiano di informazione giuridica* (ISSN: 1720-7886), 2024. È del tutto evidente l'interesse umano a sviluppare macchine non solo per lo svolgimento del lavoro materiale, ma anche per trasfondere nelle stesse le istruzioni finalizzate allo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale. Invero, l'idea di delegare a congegni meccanici determinate operazioni tipiche della mente è antica quasi come l'uomo. Si pensi alle operazioni aritmetiche svolte con l'abaco, inventato intorno al 5000 a.C. dai Cinesi, ai quali risale pure il primo esempio conosciuto di dispositivo di controllo automatico, utile a regolare il livello dell'acqua nelle risaie. In epoca moderna, le prime macchine da calcolo sono dovute a Pascal (1623-1662) che costruisce un'addizionatrice meccanica, e a Leibniz (1646-1716) che la perfeziona per consentire anche le moltiplicazioni. Nel 1840, Charles Babbage, matematico e filosofo britannico, presenta la sua "*macchina analitica*", sulla quale, prima l'ingegnere italiano Luigi Federico Menabrea e poi la matematica britannica Ada Lovelace, elaborano un lavoro scientifico, in cui, per la prima volta, viene canonizzata la distinzione fra "*aspetti meccanici*" e "*capacità analitiche*", ossia tra gli attuali concetti di *hardware* e *software*.

[2] WALLACH Wendel – ALLEN Colin, *Moral machines: Teaching robots right from wrong*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

[3] La prima base normativa è costituita dalla Direttiva 85/374/CEE, attuata in Italia con il D.P.R. n. 224/1988, poi confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche, noto come “*Codice del Consumo*”. Attualmente la disciplina inerente alla responsabilità per danno da prodotti difettosi è contenuta agli articoli 114-127 del Titolo II, Parte IV del *Codice del Consumo*, quadro normativo distinto da quello riferibile alla garanzia per vizi della cosa venduta, come regolata dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile.

[4] Si tratta della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante “*Raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica*” (2015/2013 (INL)). Tuttavia, il dibattito sul punto sembra risalire al noto saggio di SOLUM Lawrence B., *Legal Personhood for Artificial Intelligences*, in *North Carolina Law Review*, 70, 1992, n. 4, pagg. 1231-1287.

[5] Nel settembre del 2024, la Commissione dell’Unione Europea ha formalizzato una proposta di Direttiva inerente alla necessità di adeguare, in rapporto all’IA, le norme in tema di responsabilità extracontrattuale. Si tratta di un ulteriore segnale nella più ampia prospettiva della regolamentazione dell’IA, di cui il Regolamento UE n. 2024/1689 (*IA Act*) ne costituisce un primo sistematico passo.

[6] Interessante il saggio di FLORIDI Luciano – TADDEO Mariarosaria, *Romans would have denied robots legal personhood*, su *Nature* (ISSN: 1476-4687), maggio 2018. Essi, aderendo alla lettera aperta dei centocinquantesi esperti, rinviengono nel diritto romano la soluzione al problema, indicandola nella disciplina attinente agli schiavi e, in genere, alle persone *alieni iuris*, ove la tutela risarcitoria dei soggetti danneggiati dai loro comportamenti lesivi era garantita forme di responsabilità *lato sensu* vicaria (da proprietà o custodia), senza attribuire loro alcuna personalità né il diritto al *patrimonium*.

[7] La concezione dell’idea di *collegium* da parte di Papa Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo dei Fieschi, era correlata all’esigenza pratica di permettere ai frati francescani di ricevere donazioni, nonostante fossero vincolati al voto di povertà che glielo vietava. La costruzione giuridica dell’*Ordine dei Francescani* consentiva di risolvere tale complicazione, potendosi così attribuire al patrimonio dell’ordine, e non a quello dei singoli frati che ne erano membri, il gettito delle donazioni. Sul punto, si veda BELVISI Francesco, *Alle origini dell’idea di istituzione: il concetto di “collegium” come “persona ficta” in Sinibaldo dei Fieschi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* (ISSN: 1120-9607), Il Mulino, Bologna, 1993, pagg. 3-23.

[8] *Creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica*, 8 aprile 2019, COM (2019), recante i sette requisiti essenziali per assicurare un congruo livello di affidabilità: intervento e sorveglianza umani; robustezza tecnica e sicurezza; riservatezza e *governance* dei dati; trasparenza; diversità; *accountability*.

[9] Vi è l’eccezione dei diritti del concepito, prevista dall’articolo 1, comma 2, del Codice civile che afferisce alla capacità di succedere a causa di morte (articolo 462 del Codice civile) e di ricevere per donazione (articolo 784 del Codice civile).

[10] Sono *persone giuridiche* le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società *di capitali* e gli enti pubblici. Sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

[11] SOLUM, *opera citata*.

[12] Qui il richiamo riporta evidentemente alla *social robotics*, introdotta negli anni quaranta dal neurofisiologo americano William Grey Walter, finalizzata a teorizzare la costruzione di *robot* autonomi o semi-autonomi capace di interagire e comunicare, con modalità tipicamente umane (conversare,

comprendere emozioni, reagire, gesticolare, etc.), con gli esseri umani o con altri agenti fisici autonomi, seguendo regole e condotte sociali proprie di un ruolo specifico assegnato. Il campo della robotica sociale ha trovato sviluppo pratico, sin dai primi anni novanta, per opera dei ricercatori dell'IA, tra cui Kerstin Dautenhahn, Maja Mataric, Cynthia Breazeal, Aude Billard, Yiannis Demiris e Brian Duffy. Ad essa è collegato anche il movimento di ingegneria *Kansai* della scienza e tecnologia giapponese

[13] MOROTTI Emanuela, *Una soggettività a geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 2020, pagg. 291-306.

[14] MOROTTI, *opera citata*.

[15] Edgar Morin, filosofo e sociologo francese, è uno dei principali teorici della complessità applicata alle scienze umane, paventando i rischi insiti in ogni paradigma che pretenda di comprendere la realtà in forma disgiuntiva e specialistica, incapace di vedere le connessioni profonde che legano le parti di un sistema, di qualsiasi tipo esso sia. La *“teoria della complessità”* si approssima alla realtà dal punto di vista culturale, economico, politico, sociale, etc., sulla base di un'interdipendenza stretta e profonda tra i vari ambiti. Si tratta di un approccio che tratta olisticamente gli elementi critici dei problemi da cui conseguire le risoluzioni funzionali alla ricomposizione finale.

[16] POPPER Karl R., *Epistemologia, razionalità e libertà*, Armando, Roma, 1972, pag. 7.

[17] Si pensi alle associazioni non riconosciute o alle società di persone (società semplice, s.n.c., s.a.s.) che hanno unicamente gli elementi minimi dell'imputazione (e legittimazione). Le persone fisiche e le persone giuridiche, hanno anche l'ulteriore elemento della unità (e alterità). In ordine ad autonomia e responsabilità patrimoniale, di cui comunque godono entrambe le categorie, i relativi regimi, disomogenei, non permettono di indicarne un confine netto.

[18] RUFFOLO Ugo, *Il problema della “personalità elettronica”*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies* (ISSN: 2612-1920), Volume 2, Aprile 2020, pagg. 76-88.

[19] RUFFOLO, *opera citata*.

[20] Wittgenstein sottolinea, nei Quaderni 1914-1916 (Q), che *“un soggetto che vuole c'è”* (Q.5.8.16), mentre, nel *Tractatus logico-philosophicus* (T), *“un soggetto che pensa, immagina, non c'è”* (T.5.631). Sostiene dunque che un soggetto pensante è tale solo in quanto capace di compiere anche altre azioni, oltre al mero pensare. La volontà è considerata base dell'azione, l'atto *“che mette in moto il corpo umano”* (Q. 21.7.16 – T.6.423): *“se la volontà non fosse, non vi sarebbe nemmeno quel centro del mondo che chiamiamo l'io e che è il portatore dell'etica”* (Q.5.8.16). In qualche misura, non può che intravedersi una delle facce della capacità di intendere e di volere posta alla base della capacità di agire e dei regimi di responsabilità di natura personale e soggettiva, come è quella penale.

[21] Nel noto articolo *“Computing machinery and intelligence”* (1950), Turing propone di sottoporre le macchine al gioco dell'imitazione: in qualche misura, viene svuotata di contenuto la domanda se le macchine possano pensare, per focalizzarsi sulla questione se sia possibile immaginare calcolatori digitali che possano avere successo nel gioco dell'imitazione. *Breviter*, una macchina può essere capace di farsi passare per essere umano di fronte a un soggetto interrogante che ne ignori l'identità? Ove vi riesca, mostrando un comportamento intelligente, conseguendo un'imitazione efficace e convincendo appieno l'interlocutore, allora la macchina ha superato il test della soggettività. Ciò che avviene nel film avveniristico *Ex Machina* (2014), dove la coscienza artificiale pare addirittura in grado di andare oltre, fino a manipolare l'essere umano che ha di fronte.

\*\*\* This work is peer-reviewed \*\*\*

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/3375](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

---

## AEQUITAS MAGAZINE

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto  
"Jus est ars boni et aequi "

www.aequitasmagazine.it  
ISSN 3035-0271

## The right to be let alone: il reato di interferenze illecite nella vita privata nella giurisprudenza di legittimità

di Federica Corso ©



Alla fine dell'Ottocento, nacque la storia del diritto alla *privacy* ad opera di due giuristi statunitensi, Louis Brandeis e Samuel Warren.

I due giovani avvocati, mediante la pubblicazione di "*The Right to Privacy*" sulla Harvard Law Review, concepirono per primi la formula "*the right to be let alone*" (letteralmente "*il diritto di essere lasciati in pace*"), intesa come diritto alla riservatezza delle informazioni personali e come diritto alla libertà della propria vita privata.

Possiamo definire libertà e riservatezza della persona come equiparabili a due rette incidenti che, secondo la geometria euclidea, appartengono allo stesso piano e si intersecano quando hanno un solo

punto in comune.

Nell'antica Roma, la Libertà era adorata come divinità, tanto da avere un tempio situato sull'Aventino.

Il diritto alla libertà (dal latino *libertas* –*atis*, “*essere libero*”), è un diritto posto - da ogni Stato democratico moderno - a fondamento dei propri principi costituzionali, tanto che la libertà della persona umana è contemplata come un diritto inviolabile.

Tale diritto è riconosciuto, quindi, tanto dalla nostra Carta Costituzionale (si pensi all'art. 13 Cost. che, al primo comma, sancisce che “*la libertà personale è inviolabile*”), quanto a livello comunitario dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo secondo il quale “*ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza*”.

Orbene, la violazione del diritto di libertà, inteso in questa sede come lesione del diritto alla libertà di domicilio, costituzionalmente tutelato dall'art. 14 Cost., apre le porte alla disamina della fattispecie di reato di cui all'art. 615-*bis* c.p. che punisce le “*interferenze illecite nella vita privata*”, fattispecie pacificamente ritenuta offensiva della riservatezza nei luoghi di privata dimora nei quali la stessa si dispiega.

Il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 149 del 2008, ha infatti osservato come la tutela del domicilio prevista dall'art. 14 Cost. venga in rilievo sotto due aspetti: “*come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi*”.

Il fine ambito dall' art. 615-*bis* c.p. è quello di proteggere la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, spesso preclusa dalle indebite intrusioni *ab externo* idonee a scalfirla, così da tutelare i diritti inviolabili sanciti dagli artt. 2 e 14 della Costituzione.

Il concetto richiama alla memoria il famoso film “*The Truman show*”, dove il grande Jim Carrey interpreta magistralmente il protagonista involontario di uno spettacolo televisivo incentrato sul racconto della sua stessa vita.

Si pensi anche ai popolari *reality show*, dove i protagonisti vengono costantemente, e nel caso di specie consapevolmente, ripresi in tempo reale in situazioni di vita quotidiana.

Dunque, proviamo solo ad immaginare di vivere alcuni momenti intimi e privati della nostra vita sotto i riflettori, assolutamente ignari di chi ascolta o dell'occhio indisturbato che ci osserva. Sicuramente, ove dovessimo scoprirlo, percepiremmo un forte senso di fastidio e di indignazione, oltre a sentirci invasi, lesi nel nostro pudore e defraudati della nostra riservatezza.

Il punto di partenza nell'affrontare tale delicata tematica è l'analisi della norma *de qua*.

Nello specifico, l'art. 615-*bis* c.p. stabilisce che “*chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*”.

*Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.*

*I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da*

*chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il bene giuridico protetto è la libertà domestica, ossia l'esplicazione della persona nella sfera spaziale che ne renda possibile la più piena e libera realizzazione.

La precipua finalità è di prevenire ed evitare atti di intromissione indebita - senza una materiale introduzione fisica - ma solo mediante l'utilizzo di tecnologie implementate per la ripresa di tipo visivo, sonoro o misto

Dalla lettura del terzo comma, emerge che il reato possa essere commesso anche da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio oppure da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, configurandosi così una circostanza aggravante.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante in parola, è necessario che la realizzazione dei reati previsti dal medesimo articolo sia connessa con l'esercizio del potere o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ovvero con l'esercizio della professione di investigatore privato, nel senso che le indicate qualità devono avere almeno agevolato la commissione del reato (Cass. Pen., n.33265/2015).

Viepiù. Al fine di circoscrivere l'ambito in cui l'interferenza altrui diviene penalmente rilevante e conseguentemente suscettibile di sanzione, la norma in esame stabilisce che la condotta si concretizza nell'attività di procurarsi indebitamente immagini della persona offesa all'interno nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p..

In questa sede, si cercherà di trattare più aspetti possibili, ponendo alcuni interrogativi, pienamente o solo in parte, colmati dalla giurisprudenza del Supremo Consesso.

*In primis*, ci si domanda, ai fini della configurabilità del reato di interferenze illecite nella vita privata, in che modo possa incidere il consenso della persona cui la condotta illecita è riferita.

In tal senso, la Cassazione, con la recente sentenza n. 4840/2024, riprendendo le coordinate ermeneutiche dettate da precedenti pronunce, ha ribadito che il reato di cui all'art. 615-*bis* c.p. sussiste anche quando sia posto in essere da persona convivente, in sua assenza.

Secondo la Corte infatti la ripresa di vita privata altrui, anche operata da parte di un soggetto che viva o meno stabilmente all'interno dello stesso luogo, può essere lecita soltanto nel caso in cui l'autore stesso della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso - espresso in forma chiara e inequivocabile - l'atto della vita privata oggetto di captazione.

Appare quindi lapalissiano come la mancata autorizzazione alla ripresa renderebbe illecita la condotta.

Ed ancora. L'ambito spaziale oggetto di tutela, individuato dal riferimento ambientale inteso come luogo di dispiegamento della vita privata, che ruolo ha ai fini della configurazione del reato *de quo*?

In tal senso, il riferimento contenuto nell'art. 615-*bis*, co. 1, c.p.p. ai luoghi indicati nell'art. 614 c.p. ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da ultima citata (Cass. Pen., n. 9235/2012).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistere il reato di interferenze illecite nella vita privata in relazione alla condotta dell'investigatore privato che aveva effettuato riprese di un rapporto sessuale all'interno di una abitazione privata con il consenso del suo titolare ma all'insaputa dell'altro soggetto coinvolto nel rapporto.

Altresì, i giudici di legittimità affermano che integra il reato ex art. 615-*bis*, la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, ma non se i medesimi sono liberamente visibili dall'esterno da terzi senza ricorrere a particolari accorgimenti (*ex multis*, Cass. Pen., n. 40577/2008; Cass. Pen. n. 25363/2015; Cass. Pen., n. 9932/2020).

Seguendo la stessa linea interpretativa è intervenuta una pronunzia delle Sezioni Unite, chiarendo in via generale che *"rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale"* (Cass. Pen. SS.UU., n. 31345/2017).

La Cassazione ha altresì esteso la nozione di *"luogo di privata dimora"*, ricomprendendo all'interno del *saepum* anche la *"toilette"* di un luogo di lavoro.

Nello specifico ha riconosciuto, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 615 *bis* c.p., l'ipotesi relativa all'installazione di apparecchiature volte alla captazione di immagini all'interno del bagno di uno studio professionale.

In particolare, la condotta posta in essere da uno dei titolari dello studio si sostanziava nella captazione, mediante telefono cellulare opportunamente occultato, di immagini relative alle impiegate.

In tale circostanza, la Corte ha precisato come la disponibilità del luogo anche da parte dell'autore della indebita interferenza non incida sulla sussistenza del reato, che mira a tutelare la riservatezza domiciliare della persona offesa (Cass. Pen., n. 27847/2015).

Diversa è la fattispecie in cui il soggetto, introducendo una microcamera all'interno del bagno dell'ufficio riservato al personale femminile, non riuscendo a carpire le immagini a causa di un guasto tecnico dello strumento medesimo, non sia riuscito a procurarsi alcuna immagine o notizia relativa alla vita privata delle utenti.

Orbene, in questi casi, secondo la Corte l'art. 615-*bis* c.p. è configurabile anche nell'ipotesi tentata (Cass. Pen., n. 4669/2018).

Sulla scorta di quanto suesposto, è possibile considerare rientrante nel concetto di *"luogo di privata dimora"* anche il locale bagno di pertinenza di un circolo privato, in quanto luogo accessibile solo da una cerchia determinata di persone ovvero dai frequentatori del circolo privato?

A tal proposito è bene ricordare le indicazioni delle Sezioni unite, che esigono *"un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza"* (Cass. Pen. SS.UU., n. 26795/2006).

Giova riportare alcuni passaggi della detta sentenza, nella quale, in relazione al contesto interpretativo della normativa processuale in tema di videoriprese, si è osservato che *"non c'è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente."*

*In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente.*

*Diversamente nel caso della "toilette" e nei casi analoghi, il luogo in quanto tale non riceve alcuna tutela. Chiunque può entrare in una toilette pubblica, quando è libera, e la polizia giudiziaria ben potrebbe prenderne visione indipendentemente dall'esistenza delle condizioni processuali che legittimano attività ispettive.*

*Perciò con ragione la giurisprudenza ha introdotto il requisito della "stabilità", perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità. Deve quindi concludersi che una toilette pubblica non può essere considerata un domicilio neppure nel tempo in cui è occupata da una persona".*

Ulteriore quesito, sempre relativo al riferimento ambientale cui la norma penale si riferisce, attiene all'autovettura.

Invero quest'ultima - il cui utilizzo scandisce ormai la nostra vita quotidiana- può essere qualificata, anche mediante una interpretazione estensiva, come ambito spaziale attinente alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell' art. 614 c.p.?

Con la decisione n. 3446/2023, la Corte di Legittimità, in merito alla questione concernente la configurabilità o meno del reato *de quo* nel caso di installazione di un dispositivo GPS dotato di microfono in auto di una terza persona, ha affermato il principio secondo cui *"Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex moglie) un dispositivo GPS dotato di microfono, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'614 c.p. - richiamato dall'art. 615-bis - tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via"*.

In conclusione, la Corte di Cassazione riconosceva, nel succitato contesto, la configurazione del reato di interferenza illecita nella vita privata, solo nel caso in cui l'abitacolo sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione.

Orbene, come in precedenza osservato, la norma incriminatrice sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione.

Pertanto vi è da chiedersi: un soggetto, che in qualità di coniuge convivente non è qualificabile come terzo estraneo alla vita privata della persona ripresa, in caso di indebita captazione relativa a momenti di intimità della moglie, risponde del reato di cui all'art. 615-bis c.p. o va esente da qualsivoglia rimprovero penale?

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36109/2018, statuendo che si configura il reato di interferenza illecita nella vita privata qualora il coniuge, all'insaputa del proprio consorte, ricorra a strumenti di ripresa audio/video al fine di scongiurare un ipotetico tradimento.

Nel caso in esame, l'imputato aveva filmato la propria moglie, nuda o seminuda, all'interno del bagno o della camera da letto, intenta all'igiene del corpo o alla cura della persona, in assenza di elementi che dimostrassero che la donna volesse condividere con il marito i descritti momenti di intimità.

La Corte, nella medesima circostanza, ha stabilito che *"non risulta decisivo per escludere la rilevanza penale della condotta che il fatto avvenga nell'abitazione di chi ne sia autore, giacché ciò che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato"*.

Sul punto, è interessante carpire un *orbiter dictum* della Giurisprudenza, la quale ha specificato che la ripresa assuma i connotati indebiti quando l'autore non partecipi alla scena ritratta; chiarendo così la

linea di demarcazione tra la condotta indebita e quella consentita dalla legge e, altresì, precisando che tale confine non è desumibile dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe (Cass. Pen., n. 36109/2018).

Infine, vi è da domandarsi se vi siano margini di configurabilità dell'art. 615-*bis* c.p., nel caso in cui il soggetto agente decida di filmare rapporti sessuali consumati in casa con la convivente, all'insaputa di quest'ultima.

È opportuno, in ordine a quanto sopra, delineare due contrapposte linee interpretative.

Il primo orientamento è relativo alla tanto discussa, quanto celebre, sentenza n. 22221/2017.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta del soggetto che provveda, con l'uso di strumenti di ripresa visiva, quali ad esempio videocamere o smartphone, a filmare rapporti sessuali consumati in casa con la convivente, senza il consenso di quest'ultima.

Conseguentemente, secondo la motivazione, il delitto di cui all'art. 615 *bis* non sarebbe configurabile, atteso che le scene riprese riguardano atti svolti in un luogo qualificabile per entrambi come privata dimora, senza interferenze indebite di terzi estranei (Cass. Pen., n. 22221/2017).

Tale orientamento giurisprudenziale è stato altresì riconfermato dal Supremo Consesso che, in un caso analogo al precedente, con la sentenza n. 27160/2018, ha ribadito che *“non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di “vita privata” si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato”*.

In definitiva, sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, chi riprende un proprio rapporto sessuale all'insaputa del partner non commette alcun reato, perché quest'ultimo aveva precedentemente ammesso il partner a quel particolare momento di intimità.

È opportuno delineare - per chiarezza espositiva e, soprattutto, al fine di cogliere un raggio di speranza in relazione ad una tematica così tanto delicata quanto purtroppo attuale – un diverso orientamento secondo cui integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che carpisca, all'interno della propria dimora, con strumenti di captazione visiva o sonora, le immagini di un rapporto sessuale condiviso, là dove il partner non abbia implicitamente o esplicitamente prestato il proprio consenso alla ripresa.

In motivazione, la Corte ha precisato che la mancanza di tale consenso rende di per sé la condotta indebita, in quanto lesiva del diritto alla riservatezza del partner ignaro (Cass. Pen., n. 13384/2018).

Si registrano due ulteriori e recenti orientamenti giurisprudenziali contrapposti, i cui argomenti ruotano ad un unico profilo: quello relativo alla condotta di colui che, ammesso ad accedere nell'abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest'ultimo e il figlio minore.

Nello specifico la Cassazione penale, con la sentenza n. 24848/2023, ha chiarito che la sopra descritta condotta posta in essere dal coniuge separato non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata, in quanto l'art. 615-*bis* c.p., che tutela la riservatezza domiciliare, sanziona la condotta di chi risulti estraneo agli atti – oggetto di captazione – di vita privata, ossia agli atti o vicende della persona in luogo riservato e non quella di chi sia stato ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte.

Relativamente al secondo e contrapposto orientamento, la Cassazione - dopo un'attenta disamina delle circostanze di fatto relative all'installazione di una microspia all'interno dell'abitazione da parte del convivente, e la conseguente rilevanza penale – ha rilevato come la condotta posta in essere dall'imputato integrasse il reato di interferenze illecite nella vita privata ai sensi dell'art. 615 *bis* c.p. (Cass. Pen., n. 12713/2023)

Nel caso di specie, l'imputato mediante una microspia installata all'interno dell'abitazione dove viveva insieme alla ex compagna, con la quale era in corso un procedimento per l'affidamento del figlio minore, si era così procurato indebitamente notizie attinenti all'intera vita privata della donna.

Il movente della condotta dell'imputato veniva individuato nel tentativo di provare la manipolazione del minore da parte della madre contro di lui.

Alla luce delle pregresse considerazioni - auspicando in un ben più incisivo riconoscimento relativo alla tutela di quelli che rientrano tra i fondamentali corollari delle nostre vite, ovvero riservatezza, libertà e *privacy* - si vuole concludere con una celebre frase di Nelson Mandela, pronunciata all'indomani della sua ritrovata libertà: *“Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri”*.

\*\*\* This work is peer-reviewed \*\*\*

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/3273](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:56778-3273)

---

## AEQUITAS MAGAZINE

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto

*"Jus est ars boni et aequi"*

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

ISSN 3035-0271

## Vulnerabilità dell'ecosistema e crisi ambientale: cenni di un'analisi storica e giuridico-filosofica

di Elena Incampo ©



### Premessa

Che si vogliano intendere, la natura e l'universo, quali prodotti di una creazione divina (concezione propria del Panteismo) oppure un'aggregazione fortuita di atomi (concezione propria di Democrito), oggi non si può negare che tutte le specie viventi facciano parte di essi.

Ciò è stato sostenuto già nell'antica Roma, laddove – seppur in maniera indiretta – Ulpiano, in un passo riportato all'inizio del *Digesto*<sup>1</sup>, ha definito il *jus naturale* quale diritto che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati (*animalia*), intendendo con tale termine sia gli esseri umani sia tutti gli altri esseri animati che nascono in terra ed in mare, ed anche agli uccelli; tutti questi dunque sono presenti in natura e tutti insieme costituiscono quello che oggi consideriamo un grande ecosistema.

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di una crisi climatica ed ambientale che mette a rischio diverse specie viventi ed anche, quindi, la specie umana.

Oramai, si discute, in più ambiti, di una situazione che – si teme – sfoci in quella che è stata considerata la “sesta estinzione di massa”<sup>2</sup> (o “l'estinzione dell'Antropocene”), che vede, per la prima volta, come causa lo stesso *Homo Sapiens*, il quale, con le sue attività, è riuscito ad effettuare modifiche territoriali, strutturali e climatiche che hanno inciso sui processi geologici.

L'attenzione su un cosiddetto “sviluppo insostenibile” è stata posta già durante l'impero romano, subito dopo l'età repubblicana, laddove, nel rapporto tra uomo e ambiente, è stata sottolineata la scarsa sensibilità circa la controproduttività delle attività antropiche per l'ambiente.

Orazio, poeta di età augustea, nelle sue *Odi*, si era scagliato contro il lusso sfrenato dei nuovi ricchi e la loro mania di costruire ville sempre più grandi e sfarzose, togliendo spazio alle colture agricole e stravolgendo pertanto la natura dei luoghi.<sup>3</sup>

Plinio il Vecchio, nel suo trattato naturalistico *Naturalis Historia*, aveva messo in guardia dai pericoli provocati dall'eccessivo sfruttamento delle miniere, sottolineando come l'uomo fosse considerato nello sfidare, in tal modo, le leggi della Natura.<sup>4</sup>

E, nel menzionare un rischio d'estinzione di specie animali o vegetali specifiche, non deve sentirsi esclusa o avulsa da vulnerabilità la stessa specie umana, dal momento che l'ecosistema, quale sistema complesso di cui – come detto – fa altresì parte l'uomo, rende tutte le specie viventi parte di un processo ciclico i cui effetti si riversano inevitabilmente su ciascuna.

Ne sono prova i sempre più frequenti disastri ambientali (si pensi alle recentissime alluvioni che hanno causato centinaia di morti in Spagna, o che hanno messo in ginocchio ancora una volta l'Emilia Romagna) determinati dalla distruzione degli *habitat*, dall'industrializzazione, dallo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili e dall'incremento della concentrazione di CO<sub>2</sub>, e i quali rendono sempre più probabili prospettive future poco rosee, come la scomparsa della grande barriera corallina, la sommersione di città come Venezia, oltre a fenomeni diffusi di siccità, carestie ed epidemie...

Tuttavia, è solo nell'ultimo secolo che, nel contesto internazionale, nel quale è stata avvertita maggiormente la necessità di adottare delle iniziative volte a fronteggiare la problematica, sono stati introdotti principi volti ad un riconoscimento della tutela ambientale, la quale poi è stata ricompresa nel novero dei diritti inviolabili dell'essere umano.

## **Il normativismo che genera e trascura la vulnerabilità**

La vulnerabilità è una caratteristica che interessa tutte le specie viventi e che assume un'accezione universale. Tutti i corpi sono, *in re ipsa*, vulnerabili indipendentemente dalla posizione soggettiva di chi osserva.

Uno dei significati attribuiti al termine vulnerabilità è “condizione di particolare suscettibilità, da parte di un soggetto e/o di più soggetti, di subire determinati danni per effetto di determinate azioni o determinati

*fenomeni naturali*<sup>5</sup>.

Tuttavia, non è possibile far riferimento ad un unico significato specifico, essendo un vocabolo presente in svariati settori, i quali a loro volta adottano molteplici e differenti significati.

Anche nel contesto giuridico e, in particolare, nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, la quale si è più volte soffermata sulla questione, non si trovano categorie tassative, in quanto "*vulnerabile*" può essere considerato sia il singolo individuo (si pensi al minore di età, al consumatore, ai soggetti con particolari condizioni di salute, etc...) sia la collettività (si pensi, appunto, al tema ambientale che riguarda una pluralità di individui, o a classi di soggetti), ed anche perché spesso esso rappresenta un termine recante una concezione "*situazionale*", potendo indicare una condizione determinata da circostanze contingenti.

È da osservare come spesso queste circostanze siano riferibili ad un disvalore generato da norme che giustificano la diversità che ne è alla base.

Si pensi – tra le tante – alla lotta che le donne hanno dovuto portare avanti, e vi continuano tuttora, per ottenere la parità di genere e il riconoscimento dei diritti politici, civili e sociali, in quanto trattasi di questione non ancora totalmente superata, nemmeno nei Paesi più emancipati, per non parlare dei Paesi in cui è ancora molto forte il patriarcato che tarpa le ali alle donne.

Un esempio congeniale, ai fini del presente elaborato, è rappresentato dalla vicenda che ha interessato la prima donna ammessa ad esercitare la professione forense in Italia, Lidia Poët.

Costei ha lottato contro un sistema che, di fatto, ammetteva l'esercizio dell'attività di avvocato unicamente al genere maschile e che ha, pertanto, continuamente cercato di impedirle (senza riuscirci) di raggiungere tale traguardo.

Grazie anche alle iniziative di Lidia Poët, successivamente, sono stati conseguiti notevoli passi in avanti nel campo della parità dei sessi, per giunta nell'ambito dei pubblici uffici.

Interessante è la pronuncia della Corte di Cassazione con cui, alla Poët, è stata poi revocata l'iscrizione all'albo degli Avvocati.

Di fatti, con sentenza del 18 aprile 1884, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, dichiarando che la donna non poteva esercitare l'avvocatura, professione rientrante nella categoria dei pubblici uffici, dai quali le donne erano escluse, salvo esplicita previsione legislativa.

La legge unitaria sull'avvocatura n. 1938, datata 8 giugno 1874, in vigore *illo tempore*, tuttavia, non prevedeva espressamente alcuna esclusione del genere femminile dall'avvocatura. Ciononostante, i giudici della Cassazione hanno chiarito, in tal senso, che non era possibile interpretare il silenzio del legislatore alla stregua di una ammissione: il termine "*avvocato*" non poteva riferirsi anche al genere femminile per il quale termine di riferimento avrebbe dovuto essere "*avvocata*".

Orbene, attraverso il prefato esempio si vuole sottolineare come spesso sia proprio il normativismo a determinare bolle di vulnerabilità, la quale dunque si presenta nelle vesti di una diversità delineata proprio da chi – anche in risposta ad un orientamento culturale – di quella norma ne è autore ovvero da chi non ne è.

Ciò che si vuol dire è che la produzione di talune norme, al fine di definire determinati diritti, provoca talvolta l'esclusione di altri diritti, sia che ne siano paralleli sia che abbiamo un punto di incontro con i primi, dando luogo, appunto, a ineludibili forme di vulnerabilità.

In tal senso, confacenti sono le parole di Giuseppe Mazzini, il quale, nel suo saggio *Diritti dell'uomo*, ha dichiarato come i diritti dell'uomo – pur avendo trionfato quasi dappertutto – non hanno permesso che il popolo migliorasse; e ciò perché ciascuno “*si preoccupò soltanto dei propri diritti, e quando questi si trovarono in contrasto con quelli degli altri fu guerra: guerra non di sangue, ma d'oro e d'insidie*”.<sup>6</sup>

La crisi ambientale, in definitiva, non è altro che il prodotto di una lacuna durata troppo tempo: prima per una sorta di noncuranza determinata dal prevalente sentimento egoistico di arricchimento che ha sacrificato la Natura – come osservato in età antica –, poi per mere questioni culturali.

Ma queste mancanze hanno reso la casa del genere umano – ed esso stesso – vulnerabile, sino a pervenire ad una situazione che richiede – a detta di esperti in materia – un intervento urgente per evitare una condizione di irreversibilità, che potrebbe, nel tempo, condurre alla succitata sesta estinzione di massa.

## Osservazioni filosofico-giuridiche

Ancora una volta è basilare osservare come le ripercussioni della vulnerabilità dell'ecosistema e della conseguente crisi ambientale ricadano, oltre che sulle differenti specie animali e vegetali, inesorabilmente sulla specie umana.

A livello internazionale, già dagli anni settanta del secolo scorso, con la Dichiarazione di Stoccolma del 1972, adottata a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, sono state mosse importanti iniziative al fine di elaborare espressi principi funzionali ad incentivare la tutela ambientale.

Tra i ventisei principi introdotti, il primo prevede espressamente che: “*L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future*”.

In particolare, le Nazioni Unite si sono rese protagoniste di molte iniziative in tal senso. Si pensi alla “*Agenda 2030*”, sottoscritta nel settembre 2015, ed alla successiva “*Agenda 2050*”, presentata nel 2019, le quali hanno proposto, tra i propri obiettivi, quello di raggiungere un equilibrio mondiale più equo e sostenibile.

A livello nazionale, invece, solo con la legge costituzionale del 2022, n. 1, è stata introdotta un esplicito riferimento alla tutela ambientale, all'interno della Costituzione italiana e, precisamente, negli articoli 9 e 41.

L'emanazione di principi, sia a livello internazionale che nazionale, tuttavia, non pare risolvere, in concreto, alcunché, poiché si tratta di canoni che “*hanno un contenuto relativamente più generale, più astratto, più vago e più generico rispetto a quello delle regole*”; essi sono dei meri “*precetti di ottimizzazione*”, ossia delle direttive realizzabili solo in parte e in misura variabile, che non prescrivono delle condotte specifiche, ma rinviano a valori che dovranno essere attuati nella maggior misura possibile.<sup>7</sup>

Tale portata eminentemente ideale, costituisce probabilmente il motivo per cui, nonostante i buoni propositi emersi sin da cinquanta anni a questa parte, la situazione globale non solo non è migliorata, ma è altresì degenerata.

Un aspetto su cui è necessario soffermarsi è come, sia nel primo principio della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 che nel secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione italiana, venga espressa particolare sensibilità verso le “*future generazioni*”.

Ed è proprio questo il punto. La responsabilità che dovrebbe gravare sugli attuali abitanti del pianeta è base essenziale e funzionale affinché l'integrità dell'ecosistema terrestre possa essere, non solo nell'odierno, preservata e garantita a beneficio delle generazioni umane future, abbandonando la vetusta concezione di un diritto appartenente unicamente a soggetti presenti *hic et nunc*.

Certo, la questione è alquanto complessa, perché, pur potendo considerarla oggi una problematica strettamente attuale, in passato – ove il rischio di ripercussioni tragiche, come quelle che si prospettano oggi, sembravano molto lontane (o, forse, improbabili) – gli studiosi e i legislatori si sarebbero dovuti preoccupare di diritti di una futuribile classe di soggetti.

La soluzione più lungimirante sarebbe stata quella di ricomprendere il diritto a un ambiente pulito, sano, sicuro e sostenibile, tra i diritti umani, nello loro concezione propriamente giusnaturalistica.

Tale prospettiva è stata raggiunta dalle Nazioni Unite, solo di recente con la Risoluzione n. 48/13 dell'8 ottobre 2021 adottata dal Consiglio per i Diritti Umani.

Coerentemente si pone il contestuale invito agli Stati a implementare la cooperazione internazionale per la concreta attuazione della risoluzione in parola, atteso che, per adempiere ai loro obblighi in materia di diritti umani, gli Stati devono proteggere l'ambiente.

Quanto alla dimensione temporale ed alla considerazione, quindi, di una tutela rivolta anche alle future generazioni, Stefano Rodotà – richiamando ciò che è riportato nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dove si afferma che *“il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”* – ha considerato come una dimensione del tempo *“sconfinata”* darebbe l'opportunità di garantire ulteriori diritti.

*Breviter*, dilatare nel tempo la visione, l'efficacia e l'ambito di ricaduta appare una soluzione più funzionale e cautelativa per far fronte alle nuove sfide imposte dalla celerità dei cambiamenti commerciali e geopolitici dell'era attuale e dal multiforme, multidimensionale e multidirezionale sviluppo tecnologico post industriale.

Vi è, tuttavia, una più confortevole *“dittatura del breve periodo”* che, pur di sottrarsi alle valutazioni ed alle responsabilità legate ad una più lunga durata, sacrifica tali diritti.

Egli, inoltre, ha osservato come questa riduzione dello spazio temporale ed il suo confinamento può talvolta incidere proprio sui principi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, di prevenzione e precauzione, che, per definizione e per programma, dovrebbero spingere il loro raggio di azione nella direzione della garanzia di altri tempi e di altri soggetti.<sup>8</sup>

Al pari dei principi, anche nell'ambito dei diritti umani, emergono enormi lacune circa l'attuazione di una precisa ed effettiva tutela.

Claude Lévi-Strauss ha ben osservato, sul punto, come *“le grandi dichiarazioni dei diritti dell'uomo hanno, anche esse, la forza e la debolezza di enunciare un ideale troppo spesso dimentico del fatto che l'uomo non realizza la propria natura in un'umanità astratta, ma in culture tradizionali”*.<sup>9</sup>

Orientamento presente anche nel pensiero di Norberto Bobbio, il quale ha parlato di un *“processo di specificazione dei diritti”*, che si realizza attraverso l'allargamento *“dell'ambito dei diritti dell'uomo, nel passaggio dall'uomo astratto all'uomo concreto, attraverso un processo di graduale differenziazione o specificazione dei bisogni e degli interessi, di cui si chiede il riconoscimento e la protezione”*.<sup>10</sup>

Pertanto, ciò su cui è necessario focalizzarsi è l'introduzione di diritti concreti che abbandonino

l'astrattezza e la vaghezza proprie dei principi generali, affinché si possa rispondere ad una necessità pratica, effettiva e specifica di intervento nell'ambito anche della vulnerabilità dell'ecosistema planetario.

Si tratta di diritti che richiamino, oltre la caratteristica della esteriorità, anche, ai fini di una loro efficacia immediata, una sorta di coattività kantiana, ossia una vera e propria "*facoltà di costringere*" (*Befugniss zu zwingen*)<sup>11</sup>, ossia un imperativo categorico del dovere di rispettarli e esperirli.

## Conclusioni

Come nel passato, i ceti più bassi hanno lottato contro i ceti più alti, gli oppressi si sono ribellati ai propri oppressori e le donne hanno instaurato delle battaglie contro il genere maschile, così oggi, in una certa prospettiva, l'ambiente lotta contro il genere umano, artefice del suo sfruttamento e danneggiamento.

Una lotta che, invero, vede, ancora una volta e in fin dei conti, l'uomo contro l'uomo.

In ogni caso, si tratta umanità globalmente vulnerabile e di vulnerabilità alla stregua di ogni altra componente vivente o meno dell'ecosistema planetario.

Recentemente, anche Papa Francesco ha dimostrato particolare sensibilità verso tale problematica ed ha sostenuto che ambiente umano e ambiente sociale si degradano insieme, in quanto uno influenza l'altro.

Ha altresì dichiarato come la vera crisi, prima ancora di essere ambientale, è una crisi antropologica, una crisi personale, che riguarda i valori e allora, nel momento in cui degrada l'ambiente, degrada anche l'uomo e viceversa, in una spirale che nulla ha di virtuoso.

Sunto forte, diretto e significativo lo si rinviene nelle parole di Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale ha sostenuto che "*la lotta contro i cambiamenti climatici è una questione di vita o di morte: non agire sarebbe un suicidio*".

---

<sup>1</sup> *Digesto*, 1, 1, 1, 3.

<sup>2</sup> KOLBERT Elizabeth, *La sesta estinzione: una storia innaturale*, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2014.

<sup>3</sup> Orazio, *Odi*, II, 15, 1-7; 11.

<sup>4</sup> Plinio il Vecchio, *Naturalis Historia*, XXXIII, 3.

<sup>5</sup> PASTORE Baldassarre, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Milano, 2021.

<sup>6</sup> MAZZINI Giuseppe, *Doveri dell'uomo*, Editori Riuniti University Press, Roma, 2011.

<sup>7</sup> ALEXY Robert, *Concetto e validità del diritto*, Carocci, Roma, 2022.

[8](#) RODOTÀ Stefano, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari-Roma, 2012.

[9](#) LEVI-STRAUSS Claude, *Razza e storia. Razza e cultura*, Einaudi, Torino, 2002.

[10](#) BOBBIO Norberto, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 2002.

[11](#) KANT Immanuel, *Metafisica dei costumi, Introduzione alla dottrina del diritto*, Laterza, Bari-Roma, 2006.

\*\*\* This work is peer-reviewed \*\*\*

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/3636](http://nbn-resolving.org/urn:ark:/56778/3636)

---

## AEQUITAS MAGAZINE

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto  
*"Jus est ars boni et aequi "*

www.aequitasmagazine.it  
ISSN 3035-0271

## Animali non umani, un breve excursus tra sentimenti e diritto

di Federica Corso ©



"Volgi gli occhi allo sguardo del tuo cane: puoi affermare che non ha un'anima?"<sup>[1]</sup>

Immaginiamo un mondo dove gli animali, come gli esseri umani, possano godere del riconoscimento relativo al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e possano fruire di un

trattamento conforme ai principi di giustizia, avrebbero maggiore considerazione in un'ottica di diritti loro riconosciuti e di riguardo etico?

La risposta apparirà affermativamente chiara ai più e, proprio sulla scorta di tale quesito, il filosofo statunitense John Rawls sosteneva: *“il nostro comportamento verso gli animali non è regolato da questi principi, o così si pensa generalmente. In base a quali ragioni facciamo distinzione tra genere umano e altri esseri viventi e consideriamo le restrizioni di giustizia valide soltanto nei nostri rapporti con le persone umane?”*

Rawls proseguiva distinguendo tre livelli ai quali si applica il concetto di eguaglianza.

Il primo è quello dell'amministrazione delle istituzioni come sistemi pubblici di regole; il secondo, relativo all'applicazione dell'eguaglianza, si rivolge alla reale struttura delle istituzioni; il terzo, dove nasce il problema dell'eguaglianza.

In riferimento al secondo livello, John Rawls affermava: *“qui il significato di eguaglianza è specificato dai principi di giustizia che richiedono che a tutte le persone vengano assegnati eguali diritti fondamentali.*

*Gli animali ne sono, presumibilmente, esclusi; essi godono di una qualche protezione, certamente, ma il loro stato non è quello degli esseri umani. Questa conclusione, però, resta ancora senza una spiegazione”.*<sup>[2]</sup>

Alla luce di tali quesiti e considerazioni, appare opportuno partire dal rapporto che sussiste tra la Costituzione, madre di principi e regole, e la protezione giuridica più o meno riconosciuta agli animali.

La tutela degli animali costituisce la principale novità contenuta nel terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 1/2022.

Prima della recente riforma, tra le disposizioni fondamentali, non vi era traccia di una esplicita tutela in favore degli animali, non risultando conseguentemente ricavabile neanche ricorrendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata mancando la norma di riferimento.

La riforma arricchisce il citato articolo 9 di un nuovo terzo comma, a mente del quale la Repubblica tutela – accanto al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della nazione – *“l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*.

L'introduzione di tale garanzia - seppur palesemente riduttiva in quanto riferibile genericamente alla tutela degli animali, e non concretamente alla tutela dei diritti degli animali - era da tempo attesa, tanto da essere stata accolta in modo favorevole non solo dalle associazioni animaliste.

Piero Calamandrei, nel suo discorso ai giovani sulla Costituzione (Milano, 26 gennaio 1955), affermava che *“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità...rendersi conto che nessuno di noi nel mondo è solo, non è solo che siamo in più, che siamo parte, parte di un tutto, un tutto nei limiti dell'Italia e del mondo...”*.

Questo breve stralcio del discorso pronunciato dal grande giurista fiorentino, nel suo approccio umano alla scienza e alla politica, colpisce ancora come un terremoto che scuote le nostre coscienze e conduce inevitabilmente ad una riflessione.

Calamandrei, con l'esclamazione *“...nessuno di noi nel mondo è solo, non è solo che siamo in più, che*

*siamo parte, parte di un tutto...*”, sembra esortare ognuno di noi a riflettere sull’erronea tendenza dell’essere umano a concepire la propria realtà in senso individualistico, con una dose di noncuranza verso il prossimo e tutto ciò che ci circonda.

Come sarebbe la vita di ogni singolo individuo se avesse l’obiettivo di ridefinire il proprio grado di gentilezza intesa come sensibilità, cura, attenzione e rispetto nei confronti di tutti coloro che abitano questo mondo, ivi compresi gli animali non umani?

Nonostante la risposta appaia lapalissiana, la cronaca di oggi ci esorta – tenuto conto dei numerosi crimini nei confronti degli animali – a porre l’attenzione sulla protezione, seppur frammentaria, apprestata a questi ultimi.

Orbene, ci si chiede: anche gli animali hanno diritti? In che modo sono tutelati dal nostro ordinamento? Nella nostra tradizione civilistica, qual è lo *status* giuridico dei nostri “*indifesi amici*”?

Nel nostro codice civile, gli animali sono considerati “*beni mobili*”. Più nello specifico, l’articolo 812 individua i beni rientranti nel *saepum* degli immobili, conseguentemente sono mobili tutti gli altri beni i quali sembrano dunque essere riconosciuti per esclusione.

Stando ad un’interpretazione letterale dell’articolo in parola, l’assenza degli animali nell’elenco, porta pacificamente ad attribuire questi alla categoria residuale dei beni mobili potendo costituire oggetto di diritti reali o di rapporti negoziali.

Gli animali possono costituire oggetto di un contratto. È lo stesso codice civile a disciplinare la compravendita di animali all’articolo 1496 rubricato “*vendita di animali*”.

A dispetto di ciò, tuttavia, per la Cassazione è il codice del consumo, di cui al D. Lgs. n. 206/2005, a regolare l’acquisto di animali da compagnia o di affezione ove avvenga per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, mentre la disciplina del codice civile viene applicata solo in via suppletiva per quanto non previsto dalla disciplina consumeristica.

La Suprema Corte specifica altresì che, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla scoperta del difetto (Cass. Civ., Sez. II, n. 22728/2018).

Si pensi inoltre alla necessità di dover affidare momentaneamente il proprio animale ad un servizio di “*pet sitting*”.

Orbene, il rapporto giuridico che si crea tra il proprietario dell’animale e il *pet sitter* o *pet host* rientra nella tipologia del contratto di deposito a titolo oneroso, di cui all’art. 1766 codice civile, dove oggetto dello stesso è la cura dell’animale affidato in custodia.

Il *pet sitter/pet host*, in qualità di “*depositario*”, è tenuto a custodire l’animale con la “*diligenza del buon padre di famiglia*” e a restituirlo al depositante alla scadenza del termine pattuito.

Tale figura è responsabile di tutto ciò che accade all’animale in custodia e sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dall’animale in caso di lesioni, di smarrimento e di ogni altra spesa relativa per colpa del *pet sitter/pet host* nella custodia dell’animale, nonché responsabile dei danni provocati dall’animale a terzi durante il periodo di custodia.

Invero, l’art. 2052 codice civile stabilisce testualmente che “*Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua*

*custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.*

Secondo un'interpretazione letterale, la norma in parola sembra evocare il principio “*cuius commoda et eius incommoda*”, per cui chi trae vantaggio dal bene ne sopporta anche i rischi.

Dunque, proprio in merito al concetto di animale come oggetto di contratto, riecheggiano le parole di John Rawls.

Il filosofo statunitense sostiene che “*l’idea del contratto può essere estesa approssimativamente alla scelta di un intero sistema etico, cioè di un sistema che contiene principi non solo per la giustizia, ma per tutte le altre componenti morali.*

*Naturalmente, se la giustizia come equità si dimostrasse una teoria interessante, il passo successivo consisterebbe nello studio di una teoria più generale suggerita dall’espressione ‘giustizia come equità’. Ma anche questa teoria più ampia non sarebbe in grado di comprendere tutte le relazioni morali, poiché sembrerebbe includere soltanto le nostre relazioni con altre persone, tralasciando di render conto del modo in cui dobbiamo comportarci verso gli animali e il resto della natura”.*<sup>[3]</sup>

Vieppiù. Sempre in tema civilistico si richiama altresì l’importante riforma del condominio attuata con la Legge n. 220/2012 che, all’art. 16 lett. b, ha aggiunto un ultimo comma all’art. 1138 codice civile, il quale prevede che “*le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici*”.

Quanto appena considerato non si traduce in una totale assenza di limiti relativi alla detenzione degli animali stessi.

Orbene, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1823/2023, ha specificato - confermando l’orientamento giurisprudenziale in precedenza consolidato in tema di immissioni provenienti da animali domestici - la sussistenza di un limite relativo al numero di animali che un condomino può detenere nella propria abitazione, invero superata la soglia di normale tollerabilità menzionata dall’art. 844 codice civile.

La Corte, a tal proposito, ha specificato come tale limite non abbia carattere assoluto, ma che lo stesso possa variare in relazione alla situazione ambientale, in considerazione delle caratteristiche della zona e delle abitudini di vita delle persone che vi abitano e, sulla scorta di tali criteri, spetta al giudice di merito accertare in concreto il superamento della “*normale tollerabilità*” così da individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa e, conseguentemente, a eliminare la situazione di pregiudizio.

Altresì, in relazione al risarcimento, il giudice può liquidare il danno in via equitativa sulla base della prova fornita anche con presunzioni (Cass. Civ., Sez.VI, n. 11930/2022), provvedendo anche sul risarcimento del danno non patrimoniale a favore del danneggiato, consistente nella lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della sua abitazione, tutelato anche dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani (Cass. Civ., SS.UU., n. 2611/2017).

Jeremy Bentham (1748-1832), considerato teorico dell'utilitarismo e dei diritti degli animali, poneva un importante ed attuale interrogativo: “*l’importante non è chiedersi ‘sanno essi (gli animali) ragionare?’, e neppure ‘sanno essi parlare?’, bensì ‘sanno essi soffrire?’*”.

L’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Carta di Lisbona) stabilisce che “*Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio*

*regionale*".

Alla luce della norma *de qua* - che considera gli animali come esseri dotati di sensi e sensibilità e non meramente come cose mobili - occorre dunque tenere conto delle esigenze connesse al benessere degli animali, in quanto "esseri senzienti" ovvero dotati di consapevolezza e abilità cognitiva necessaria per provare stati affettivi e sensazioni.

Nel solco di tale logica, la Legge n. 86/2019, all'art. 19, esprime il principio di "benessere" in ordine agli animali occupati in attività sportive e il conseguenziale conferimento di un documento di identità anagrafica ad ogni essere animale impiegato nello sport.

Più di recente, il D. Lgs. N. 35/2021, di riforma dello sport, dedica completamente il Titolo IV alle "Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali".

Sempre in ambito internazionale, meritevoli di menzione, in tema di tutela degli animali, vi sono ulteriori riconoscimenti che, in tale sede, si segnalano sinteticamente.

*In primis*, la "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale" - proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi – che, pur non avendo valore giuridico, propone linee guida etiche finalizzate al rispetto degli animali e dell'ambiente.

I principi sanciti in tale documento sono così riassumibili: ogni animale ha dei diritti; il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; i genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano; il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro; l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

*In secundis*, la "Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia", in vigore dal 1° maggio 1992 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 201/2010, che, nel preambolo, riconosce anche l'obbligo morale dell'uomo di rispettare tutte le creature viventi, i vincoli che sussistono tra l'uomo e gli animali da compagnia; l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e il loro valore per la società; la variazione dei comportamenti nei confronti degli animali a causa di mancanza di nozioni e consapevolezza e altresì detta "i principi fondamentali per il benessere degli animali" (art. 3).

In sede penale, la Legge n. 201/2010 che, all'art 4. ha introdotto la nuova fattispecie penale di "Traffico illecito di animali da compagnia", ha previsto anche l'inasprimento di alcune misure di carattere penale relative alla uccisione ed al maltrattamento di animali già disciplinate dagli artt. 544-bis e 544-ter codice penale.

Orbene, alla luce di quanto fin qui esposto, sarebbe meramente formalistico affermare che solo gli esseri umani sono soggetti morali in quanto esseri umani. Se così fosse, molti di questi ultimi dovrebbero essere esclusi.

Gli aberranti e macabri fatti di cronaca contro gli animali possono evocano il seguente pensiero: i crimini perpetrati contro gli animali, da parte degli esseri umani, possono condurre a classificare questi ultimi come soggetti predisposti alla pericolosità sociale?

È dunque possibile definire l'abuso sugli animali un "crimine-spia"?

Sull'argomento, Robert K. Ressler – autore, ex agente FBI nonché uno dei primi *criminal profiler*

statunitensi – dichiarava: “*i Serial Killer sono bambini a cui non è mai stato insegnato che è sbagliato cavare gli occhi ad un animale. (...) Gli assassini molte volte cominciano uccidendo e torturando animali da bambini*”.[\[4\]](#)

La questione è da tempo dibattuta in ambito giuridico e psichiatrico.

Si pensi ai più famigerati *serial killer*. Jeffrey Dahmer, Eric Harris, Ted Bundy e Dylan Klebold, sono solo alcuni dei celebri criminali in ordine ai quali sussiste un inquietante passato di terribili sevizie sugli animali.

Già, nel mondo romano, in età Augustea, veniva conferita rilevante importanza al fenomeno in parola, tanto da avvertire la necessità di spiegare determinati atteggiamenti considerati preludio di pericolosità sociale.

Ovidio, nel 43 a.C., sosteneva "*saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*", ipotizzando che la crudeltà verso gli animali costituisce una forma di tirocinio funzionale al successivo esercizio della crudeltà verso gli esseri umani.

Oggi, gli animali – come sopra accennato – sono ancora prevalentemente considerati “*beni mobili*”, di fatto assimilati a oggetti inanimati o comunque a esseri viventi di serie B, privi di capacità giuridica.

È pacifico che gli esseri umani godano di uno *status* giuridico superiore rispetto agli animali.

Tale convinzione rischia però di sfociare nello specismo – ossia l’attribuzione di uno *status* superiore agli esseri umani rispetto alle altre specie animali – alla base del quale vi è senz’altro una visione antropocentrica che finisce essenzialmente per porre l’uomo in un livello di preminenza e dominio in ogni ambito di considerazione.

Ci si domanda – al di là dei sentimenti di tenerezza o compassione che possono indurre ciascuno di noi ad adottare una giusta condotta verso gli animali – se sussistano degli obblighi anche solo morali nei loro confronti.

*“Anche se non ho sostenuto che la capacità per un senso di giustizia è necessaria affinché ci sia dovuta giustizia, sembra in effetti che non siamo obbligati a rendere giustizia in modo rigoroso alle creature che mancano di questa capacità. Ma questo non vuol dire che non si abbiano obblighi di nessun tipo nei loro confronti né che non ne esistano nel nostro rapporto con l’ordine naturale. È sicuramente un male essere crudeli con gli animali e la distruzione di una intera specie può essere un danno gravissimo.*

*La capacità per i sentimenti di piacere e di sofferenza e le forme di vita di cui sono capaci gli animali chiaramente ci impongono doveri di compassione e di umanità nei loro riguardi. Non tenterò di spiegare queste convinzioni. Una corretta concezione dei nostri rapporti con gli animali e con la natura sembrerebbe dipendere da una teoria dell’ordine naturale e del nostro posto all’interno di quest’ordine. È impossibile dire fino a che punto la giustizia come equità dovrà essere rivista per essere inserita in questa teoria più ampia*”.[\[5\]](#)

Dunque, la capacità degli animali di provare sentimenti è percepibile da parte di chiunque abbia un minimo di predisposizione a osservarne il comportamento e a captarne la loro emotività.

Konrad Lorenz esprime così le sue idee circa il nostro rapporto con la sensibilità degli animali: “*Quando ci sentiamo toccati emotivamente dal comportamento di un animale, ciò è sicuro indicatore del fatto che abbiamo scoperto intuitivamente una somiglianza tra comportamento animale e umano. [...] L’accendersi della nostra risposta emotiva, della nostra ‘commozione’ è dunque un segno certo di una forte somiglianza tra comportamento animale e comportamento umano*”.[\[6\]](#)

Tale riflessione implica una disamina in chiave penalistica di quelle che sono le norme poste a tutela degli animali, sebbene oggetto di numerose critiche a causa della scarsa incisività che le caratterizza.

Con la Legge n. 189/2004 – promotrice di un’evoluzione nel panorama normativo nazionale –, vi è un’evoluzione della sensibilità sociale verso l’uccisione ed ogni forma di maltrattamento degli animali, mediante la previsione espressa di una sanzione nei confronti di chi uccide un animale, riconoscendo quale bene giuridico tutelato, per l’appunto, il sentimento di pietà che la comunità prova per gli animali.

La legge *de qua* ha inserito, nel Libro secondo del Codice penale, il Titolo IX-bis, intitolato “*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*” e, altresì, l’art. 19-ter delle Disposizioni di coordinamento al Codice.

Tale norma, in particolare, ha destato molte perplessità interpretative ed è stata sovente invocata come scriminante a fronte di alcuni comportamenti anche gravi in danno di animali.

L’art. 544-bis codice penale, rubricato “*Uccisione di animali*”, recita che “*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni*” (la sanzione, originariamente compresa tra i tre ed i diciotto mesi di reclusione, è stata inasprita dalla Legge n. 201/2010).

L’uccisione è punita pertanto solo se non necessaria o crudele.

La nozione di necessità che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali, comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 codice penale, ma anche ogni altra situazione che induca l’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile (Cass. Pen., Sez. III, n. 49672/2018).

Per crudeltà, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, deve intendersi la volontaria inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità ed insensibilità dell’agente (Cass. Pen., Sez. V, n. 8449/2020).

L’art. 544-ter c.p., rubricato “*Maltrattamento di animali*” stabilisce che “*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi, o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

*La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.*

*La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.*

La Suprema Corte, in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, distingue le due figure di reato, stabilendo che è configurabile l’ipotesi di cui all’art. 544-ter, comma 3, quando la morte dell’animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell’agente, non sia riferibile a un suo comportamento volontario e consapevole.

Mentre ricorre la fattispecie di cui all’art. 544-bis, allorché si accerti che l’agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell’animale (Cass. Pen., Sez. V, n. 8449/2020).

Altra fattispecie delittuosa, introdotta nel corpo del codice penale dalla Legge n. 189/2004, è quella prevista dall’art. 544-quinquies, relativa al “*Divieto di combattimento tra animali*”. In merito, la Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 42434/2015, ha precisato che, in tema di competizioni non autorizzate tra animali, il pericolo per l’integrità fisica di questi ultimi, che rende tali competizioni penalmente rilevanti, va valutato in concreto sulla base di un criterio “*ex ante*” in relazione sia alle peculiarità della gara, sia alle

complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo, oltreché alle circostanze di tempo e di luogo, alle caratteristiche strutturali dell'impianto ed alla presenza di servizi atti a prevenire o comunque diminuire il rischio di pregiudizio per gli animali che vi prendono parte.

Al fine di rafforzare la tutela prevista per tutti gli animali – fin qui sinteticamente esposta – è stata introdotta nel codice penale un'altra norma posta a difesa degli animali “*di affezione*”, ferma restando la tradizionale impostazione che nega loro un certo grado di soggettività.

La norma in questione è quella di cui all'art. 727, rubricata “*Abbandono di animali*”: “*Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.*

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, inserito dalla Legge n. 189/2004, e le condotte prima contemplate dall'art. 727 (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte (Cass. Pen., Sez. III, n. 44822/2007).

E certamente non occorre una fervida immaginazione, né uno studio matto e disperato delle materie giuridiche, per comprendere come la crudeltà sugli animali possa essere preludio di pericolosità sociale.

In definitiva, oggi, alla luce delle illustrate forme di tutela embrionale e frammentaria, accordate agli animali in quanto “*esseri senzienti*”, si assiste ai primordi di un processo di passaggio “*da res a soggetti*”.[7]

La protezione riconosciuta, in virtù del carattere “*senziente*”, agli animali non umani, che evoca l'antica *pietas* romana, si pone come fondamento per auspicare, *de jure condendo*, il varo di una disciplina organica della tutela animale che davvero non si profila, più troppo lontana, all'orizzonte.

---

[1] Victor Hugo (1802-1885), celeberrimo scrittore, poeta, drammaturgo francese, è stato fondatore della prima Lega antivivisezionista in Francia.

[2] RAWLS John, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2017, pag. 474.

[3] RAWLS John, *opera citata*, pag. 37.

[4] RESSLER Robert, in *Animal cruelty may be a warning*, in Washington Times, 23 giugno 1998.

[5] RAWLS John, *opera citata*, pag. 481.

[6] LORENZ Konrad, *Io sono qui, tu dove sei? Etologia dell'oca selvatica*, Mondadori, 2007, pag. 279.

[7] RESCIGNO Francesca, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2014.

\*\*\* This work is peer-reviewed \*\*\*

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/3549](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

---

## AEQUITAS MAGAZINE

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto  
*"Jus est ars boni et aequi"*

www.aequitasmagazine.it  
ISSN 3035-0271

## Mutilazione dei genitali femminili, tra ritualità culturale e divieto penale

di Francesca Fuscaldo, Giada Scrivano ©



### Introduzione

L'abbattimento dei confini territoriali - effetto principale del fenomeno della globalizzazione - ha permesso la diffusione del multiculturalismo sociale.

I fenomeni migratori, sia su base volontaria che eteroindotti, non sono più legati all'accadimento di eventi scatenanti (*cleavage*) come guerre, carestie, epidemie, calamità naturali, avendo ormai acquisito una

certa regolarità e diffusione.

L'internazionalizzazione dei rapporti socioculturali, dunque, rappresenta la giustificazione causale della convivenza multiculturale su un dato territorio.

Secondo gli studi sociologici più recenti, il grado di accettazione di una cultura territoriale dominante nei confronti di una o più culture "*di importazione*", stabilizzatesi nel medesimo territorio, può essere misurato sulla base di due direttrici: la compenetrazione delle culture, dove la cultura dominante assorba le altre culture; la semplice convivenza, dove tra le medesime vi è separazione.

Nel caso dell'assimilazione tra più culture, vi saranno reciproche accettazioni, mentre dove vi è separazione si assisterà alla prevalenza della cultura dominante con un'apertura, verso le culture minori, meno accentuata e basata sulla mera tolleranza.

La risposta ordinamentale nei confronti dei due fenomeni si traduce in termini equivalenti a quelli sociologici prospettati.

Nel primo caso, l'ordinamento interno di un dato Stato si espande fino a ricomprendere "*tali culture*", rimodellandosi.

Nel secondo caso, rimane intatto o comunque non aperto ad assimilare le medesime.

Il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzare il reato di mutilazione dei genitali femminili in relazione al fenomeno socioculturale della pratica in sé e degli effetti che essa produce, con riferimento alla *ratio* sottesa alla risposta sanzionatoria da parte dell'ordinamento penale interno.

## **MGF, aspetti psicosociali e tipologie**

La mutilazione dei genitali femminili (MGF), come fenomeno sociale, viene generalmente ricondotta a tradizioni tipiche delle comunità islamiche in quanto ivi viene maggiormente praticata (cultura mediorientale).

In verità, è una pratica di matrice socioculturale diffusa già in epoca preislamica e soprattutto, contrariamente a quanto si usa credere, non ha alcun collegamento diretto ed espresso con la religione islamica.

Ad ogni modo, si è tramandata, di fatto, negli anni con particolare diffusione ed estensione.

Alla base di tale pratica, vi sono credenze legate sia alla purezza del corpo femminile, sia alla propiziazione della donna verso la vita sociale.

In particolare, è diffusa la credenza che, attraverso la detta opera iniziatica di mutilazione, la donna (bambina) sia socialmente più affidabile (fedeltà).

In relazione al dolore inferto alla donna sottopostavi, lo stesso viene socialmente tollerato e giustificato in ragione del fine che si intende raggiungere e in funzione dell'effetto benevolo che ne deriverebbe per la sua vita.

Dal punto di vista della donna sottoposta alla pratica, il dolore viene sopportato in ragione della fiducia riposta nei confronti dell'ambiente socio-familiare in cui ella vive.

Infatti, il dolore assume un significato sociale<sup>[1]</sup>, per cui la sopportazione chiama in causa l'onore della

famiglia di fronte al gruppo sociale di appartenenza (vincoli socioculturali).

Per le ragioni dapprima espresse, la società italiana viene periodicamente a confrontarsi con la questione delle cosiddette “*mutilazioni genitali femminili*”<sup>[2]</sup>, fenomeno di portata mondiale che riguarda sia i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) che diverse realtà del Nord del mondo, interessate dai flussi migratori.

Mentre in Paesi come Francia, Gran Bretagna e Svezia, l'opinione pubblica viene sensibilizzata in proposito attraverso un'attenta divulgazione scientifica, in altri, tra cui l'Italia, si continua a registrare un forte ritardo culturale.

Talvolta si giunge alla totale banalizzazione di un fenomeno in realtà molto complesso, a causa di una grave mancanza di conoscenze specifiche sull'argomento.

Il primo punto a risultare confuso afferisce al stesso significato dell'espressione.

Si assiste infatti all'assimilazione della mutilazione genitale alla infibulazione e allo stesso tempo nella categoria “*infibulazione*” vengono ricomprese tutte le pratiche messe in atto sui genitali femminili, assorbendone alcune, come per esempio la clitoridectomia e altre forme di escissione che presentano differenze peculiari, soprattutto dal punto di vista del soggetto che le subisce.

Si forniscono così elementi di informazioni assolutamente non corrispondenti alla realtà (asimmetria informativa).

Secondo dati più recenti, le donne e le bambine che avrebbero subito un'alterazione permanente, a scopi non terapeutici, dei loro organi genitali sarebbero più di duecentotrenta milioni in tutto il mondo.<sup>[3]</sup>

I dati rilevati dall'UNICEF, e relativi al 2023, mostrano un aumento di tali pratiche, nonostante l'aumentare delle campagne antiviolenza, del potenziamento socio assistenziale e della repressione sanzionatoria del fenomeno, quasi a livello globale.

Tali dati ci invitano a riflettere su due probabili condizioni:

- l'assenza da parte delle donne sottoposte a tale pratica di una piena consapevolezza del tipo di operazione eseguita su di loro;
- lo svolgimento della pratica all'interno delle mura domestiche e con pratiche artigianali che insabbiavano il fenomeno e la conseguente difficoltà dei medici ginecologici, ove vengano coinvolti, di riconoscere tale pratica e quindi di apportare adeguato sostegno.

Si conoscono vari tipi di MGF, con diversi livelli di gravità, di cui la più radicale è comunemente chiamata infibulazione, una pratica diffusa prevalentemente nell'Africa Subsahariana che l'immigrazione ha fatto conoscere anche in Europa e in Italia.

Secondo la Legge, 9 gennaio 2006, n. 7, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminile*”, chiunque pratici l'infibulazione è punito con la reclusione da 4 a 12 anni, pena aumentata di un terzo se la mutilazione viene compiuta su una minorenne, nonché in tutti i casi in cui viene eseguita per fini di lucro.

Le Linee Guida, introdotte dalla suindicata legge, ribadiscono alcuni necessari principi di intervento:

- conoscere e considerare queste tradizioni nella loro giusta dimensione, evitando stigmatizzazioni e/o criminalizzazioni;
- predisporre il terreno al dialogo, all'accoglienza di chi, di tali pratiche, è stato vittima, di chi, in

merito a queste pratiche, si trova a decidere in contrasto con la propria coscienza, con la propria comunità;

- far sapere alle comunità interessate che, nel nostro paese, tali pratiche sono proibite in nome di principi universali di libertà, di uguaglianza tra uomini e donne, della tutela dell'integrità fisica e psichica dei minori, del rispetto della dignità della persona.

## Classificazione delle MGF

Nella seconda metà degli anni novanta del secolo scorso, l'OMS ha proceduto alla classificazione definitiva delle mutilazioni genitali femminili, seguita anche in Italia.<sup>[4]</sup>

Queste sono raccolte in quattro tipologie di operazioni che coinvolgono, in maniera differente, gli organi genitali della donna:

- Escissione del prepuzio, con o senza asportazione parziale o totale della clitoride;
- Escissione della clitoride con asportazione parziale o totale delle piccoli labbra;
- Escissione di parte o tutti i genitali esterni e sutura/restringimento dell'apertura vaginale (infibulazione);
- Non classificati: perforazione, penetrazione, incisione, stiramento, cauterizzazione della clitoride e/o labbra; incisione o raschiamento del tessuto circostante l'orifizio vaginale.

Richiamare tale classificazione è utile per comprendere meglio l'invasività di tali pratiche a prescindere dal grado e dalle conseguenze.

In altre parole, ognuna delle dette azioni, svolte senza una necessità di salute, comporta una violenza fisica e psicologica sulla donna/bambina che la subisce.

Ma, come noto, un conto è osservare il fenomeno dal solo orientamento sociale, altra cosa è analizzarlo secondo la lente del diritto penale che si regge su propri principi e regole strutturali che vanno ad intersecarsi nei concetti di garantismo e colpevolezza.

## MGF, analisi del reato e correlazione culturale

Disciplinato dall'art. 583 bis c.p.<sup>[5]</sup>, il reato di pratiche di mutilazioni genitali femminili punisce al primo comma "*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili...*", specificando che, in relazione all'applicazione del reato, "*si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo*".

Al secondo comma, viene introdotta un'ulteriore e autonoma fattispecie che punisce "*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente...*".

Da una prima analisi dei commi richiamati, si evince la *ratio* eminentemente repressiva avverso tale fenomeno.

Si tratta di un reato che può essere commesso da "*chiunque*", senza alcuna esclusione ma anche e soprattutto per la punizione di qualsiasi pratica che possa essere assimilata a quelle descritte e che

corrispondono alle pratiche maggiormente realizzate (tecnica estensiva).

Ancora, a sostegno della lotta contro la perpetrazione della violenza su donne e bambine, espressa attraverso tali pratiche, al secondo comma è prevista la punizione di qualsiasi lesione agli organi genitali femminili che non abbia le caratteristiche per essere assimilata ad una pratica MGF ma che abbia il fine di menomare le funzioni sessuali.

Orbene, prima di addentrarsi nell'analisi della *ratio* sottesa a tale reato, in relazione al fenomeno culturale e agli effetti determinabili sul piano penalistico in generale, occorre soffermarsi sul secondo comma e in particolare sulla questione del fine lesivo delle funzioni sessuali.

Tale lettura consente di entrare nel cuore del problema: la correlazione tra la cultura e il divieto penale.

Invero, il fine di menomare le funzioni sessuali, da una parte delimita l'area della punibilità della fattispecie di cui al secondo comma ma, da un'altra prospettiva, evoca una profonda riflessione sullo spirito del divieto, anche con riferimento al primo comma ove si puniscono tali pratiche *tout court*.

La questione rilevante - secondo l'intento del legislatore - è che gli effetti diretti di tali pratiche consistono nella menomazione delle funzioni sessuali, per cui non risultava necessario definirlo normativamente in maniera espressa.

Il riferimento espresso, invece, risultava necessario per tutte le altre lesioni provocate sugli organi genitali femminili, non catalogabili nel *cluster* MGF, o perché diverse o perché sconosciute in ragione del rispetto del principio di materialità/offensività in raccordo al divieto di analogia e al diritto penale minimo (necessarietà).

Il fine di menomare gli organi genitali femminili, palesemente riprovevole nel contesto sociogiuridico europeo, rimanda ineludibilmente alla valutazione del fattore culturale legato a tali pratiche.

In altre parole, se il fine della detta menomazione sia da intendersi come effetto non si rinvengono particolari problemi ermeneutici in quanto oggettivamente osservabili, ma, se lo si intende sotto il profilo del dolo specifico (area dell'intenzionalità), si creano contrasti tra tale intenzionalità e il grado di colpevolezza di chi agisce.

Come già anticipato, le MGF vengono praticate per lo più per motivi culturali, basati su credenze sociali legate alla purificazione del corpo. Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, il fine della menomazione degli organi sessuali femminili possa essere rilevato solo come effetto o come condizione oggettiva, ma quasi mai come elemento finalistico dell'azione.

Se è vero che le pratiche MGF vengano punite espressamente e autonomamente in maniera indipendente da qualsiasi elemento specifico o specializzante - come da primo comma - è altresì vero che, nella maggior parte dei casi - rientranti nell'area di applicazione del secondo comma - possano sorgere contrasti in ordine all'effettiva presenza o meno del fine di menomazione.

Pertanto, diventa indispensabile chiarire se tale fine costituisca una condizione obiettiva di punibilità intesa in senso oggettivo (bisogno di realizzazione della medesima) o come dolo specifico.

Nel primo caso, si indagherà la sfera esterna del soggetto agente, nel secondo quella interna.

Ne consegue che, in ragione dell'elemento psicologico, non si potrebbe fare applicazione di tale fattispecie.

Addivenendo all'analisi del reato in relazione al fenomeno culturale MGF, va operato un confronto con la

questione dei reati culturalmente orientati.

Orbene, il reato di cui all'art. 583 bis c.p. è espressione diretta di tale modo di fare politica criminale, in quanto tale fattispecie trova la sua ragion d'essere proprio nella necessità - emergente nella società di tipo occidentale - di contrastare tale fenomeno "di importazione".

Nella specie, tale reato esprime la posizione del legislatore nei confronti di tutte le pratiche derivanti da culture diverse che apportino effetti negativi nell'assetto dei normo-valori che ci caratterizzano (separazione).

Anche se il fattore culturale sia insito nel diritto penale, in quanto esso stesso è pur sempre espressione della società, si parla di reato culturalmente orientato quanto la singola fattispecie sembra creata *ad hoc* per una determinata, puntualmente individuata, problematica socioculturale.

Allo stesso tempo, parlare di reati culturalmente orientati consente di spaziare sulle possibili relazioni tra il fattore culturale e il diritto penale in generale e quindi di pensare agli effetti di una data cultura sull'assetto normo-penale.

Come noto, la domanda che la dottrina e la giurisprudenza più volte si pongono è se il fattore culturale possa rappresentare o meno una scriminante.

A tal proposito, bisogna considerare che il nostro ordinamento non si presenta come assimilazionista rimanendo stabile e ancorato a quelli che sono i principi e i valori dominanti la nostra società.

Inoltre, bisognerebbe affrontare il tema delle scriminanti non codificate e ammetterne o meno la possibilità estensiva applicativa in considerazione della rigida tipizzazione effettuata dal legislatore e al divieto di analogia che, a prescindere dagli effetti negativi o positivi, vige ogni volta che una lacuna da parte del legislatore sia intenzionale come sembrerebbe con riferimento alle scriminanti.

Ancora, in via preliminare, necessita considerare l'impossibilità di invocare l'ignoranza della legge penale, la quale può giustificare solo se inevitabile ex art. 5 c.p., per come interpretato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n 384/1988.

Orbene, le pratiche delle mutilazioni genitali femminili si inseriscono nel dibattito sui reati culturalmente orientati ma, a differenza di altri fenomeni, se ne distaccano in quanto punite a causa degli effetti intrusivi, lesivi e particolarmente offensivi provocati nei confronti delle donne/bambine con riferimento alla sfera dell'integrità psicofisica e alla dignità.

In definitiva, il divieto penale nasce come esigenza di risposta ad un fenomeno socioculturale esterno e diffusosi nella nostra società, anche in raccordo alle politiche internazionali in materia, ma, in ogni caso, si costruisce, si orienta e reagisce in ordine al macrofenomeno della violenza di genere.

## Considerazioni conclusive

Dall'analisi delle pratiche MGF, sia come fenomeno socioculturale che come reato, si può giungere a confermare che l'ordinamento giuridico italiano, pur essendo non assimilazionista, tende *a fortiori* a chiudersi di fronte a tutte quelle pratiche o esternazioni culturali che comportino effetti negati per l'assetto normo-valoriale interno.

Infatti, nelle ipotesi in cui vi sia offesa, secondo il diritto penale, non è possibile sfuggire all'area della punibilità se non attraverso l'applicazione degli istituti interni (tenuità del fatto), beninteso ove ricorrano i requisiti e le condizioni.

Invero, sebbene il diritto penale sia anche il prodotto della cultura di una data società, il fenomeno culturale non può assurgere *in re ipsa* a categoria penalistica.

Diversamente, si assisterebbe ad un diritto penale elastico e in continuo mutamento con il rischio di andare alla deriva.

Allo stesso tempo, il diritto penale rispecchia la sintesi dei valori fondanti la società cui si riferisce ed è basato sui principi dell'obbligatorietà e della territorialità: dunque se ne impone la conoscenza e il rispetto da parte di chiunque.

Con riferimento precipuo al divieto penale delle pratiche di mutilazione dei genitali femminili, non si pongono particolari problemi con riferimento al primo comma di cui all'art. 583 bis c.p.

Questo, infatti, punisce chiunque realizzi tali pratiche, senza richiedere altro se non la realizzazione delle medesime e l'assenza della necessità medica/terapeutica (diritto alla salute).

Discorso diverso deve farsi con riferimento al secondo comma che, inserendosi in tale cornice, ha la funzione di estendere la punibilità di tutte le lesioni inferte sugli organi genitali femminili che non possono essere classificate come pratiche MGF ma che, allo stesso tempo, restringono l'area della punibilità in ragione del fine di arrecare menomazione agli stessi.

Si è osservato che proprio la presenza di tale fine crea problemi interpretativi con riferimento al fenomeno culturale MGF.

Infatti, se il fine attiene all'elemento psichico sorgono contrasti con il principio di colpevolezza dal momento che tali pratiche vengono realizzate per ritualità culturale.

Ecco allora che, ad avviso di chi scrive, è sicuramente apprezzabile punire lesioni che producano gli stessi effetti delle MGF ma può risultare fuorviante subordinarne la punibilità correlata al fine di menomare gli organi sessuali come se tale fine fosse proprio di tutte le pratiche MGF di cui al primo comma.

Si propone, quindi, un intervento correttivo che vada ad eliminare l'espressione "*al fine*" e vada, invece, ad inserire la locuzione "*in grado di*", tale per cui si sgancerebbe la punibilità dall'intenzionalità e si riporterebbe il focus sugli effetti negativi di tali pratiche che, in quanto tali, non possono e non devono essere accettati.

---

[1] Per un approfondimento, CONSIGLIO Antonio, MASSARIOLO Elisa, MAESTRANZI MORO Silvia, *Il dolore e la sofferenza del corpo: una riflessione socio-antropologica per il sapere dello psicoterapeuta*, in Scienze dell'interazione - Rivista di psicologia clinica e psicoterapia (ISSN: 1722-1021), 1-2, 2014.

[2] Così il Ministero della Salute: "*Le modalità di esecuzione delle MGF variano a seconda dei paesi e delle etnie, dalle forme più radicali a quelle più blande. In tutti i paesi le MGF sono praticate su bambine per espressa volontà e convinzione della madre, dei genitori e dell'intera comunità. È una caratteristica ricorrente che gli uomini, che hanno il vero potere decisionale, rimangono invisibili. Può variare l'età delle bambine sottoposte alla pratica, realizzata in alcuni paesi già nelle prime due settimane di vita e non mancano situazioni in cui le MGF, se non praticate da bambine, vengono praticate nell'adolescenza, o al momento del matrimonio, durante la gravidanza, al momento del parto. Studi recenti hanno evidenziato un graduale abbassamento dell'età delle bambine sottoposte a MGF, per occultare la pratica laddove proibita, ma anche per vincere le eventuali resistenze da parte di*

*bambine e ragazze consapevoli. Le MGF vengono collocate tra le tradizioni che segnano il passaggio dall'infanzia all'età adulta, un rito attraverso il quale si diventa 'donna'. La ritualità, più o meno marcata a seconda dei paesi, si trasmette da madre in figlia. Si tratta di una identità di genere costruita socialmente che darebbe senso a una identità biologica, attraverso la manipolazione fisica del corpo che costringe le bambine, future donne, a movimenti contenuti e misurati per le ferite subite, a una andatura flessuosa e lenta, più rispondente al ruolo che alla donna è attribuito nella società. Una manipolazione che già dall'infanzia pone fine ad ogni forma di promiscuità tra bambine e bambini, perché le bambine poi non sono più in grado di fare quei giochi che richiedono una libera espressione del proprio corpo".*

[3] Rapporto UNICEF datato 8 marzo 2024.

[4] Così l'Istituto Superiore della Sanità (ISS): *"Le MGF non comportano alcun beneficio per la salute delle donne. Al contrario, possono causare rischi immediati per la salute e complicazioni a lungo termine in grado di compromettere la salute e il benessere fisico, mentale e sessuale. La pratica è riconosciuta, a livello internazionale, come una violazione dei diritti umani delle ragazze e delle donne e come una forma estrema di discriminazione di genere che riflette una profonda disuguaglianza tra i sessi. Poiché viene praticata sulle ragazze senza consenso, è anche una violazione dei diritti dei bambini. Le MGF violano i diritti di una persona alla salute, alla sicurezza e all'integrità fisica, il diritto di essere libera dalla tortura e da trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il diritto alla vita nel caso la procedura porti alla morte. Nell'ambito dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall'Agenda 2030 dell'Onu, la comunità globale si è posta l'obiettivo di abbandonare la pratica delle mutilazioni genitali femminili entro il 2030".*

[5] Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, della citata legge, 9 gennaio 2006, n. 7.

\*\*\* This work is peer-reviewed \*\*\*

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/3696](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

---

## AEQUITAS MAGAZINE

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

*Aequitas Magazine* è un **periodico a cadenza mensile**, aderente alle buone pratiche editoriali (BOAI e COPE), *on line, open access e peer-reviewed*. Accetta lavori in Italiano e in Inglese.

Si contraddistingue per uno spirito scientifico informato al principio dell'*Aequitas* romana, funzionale ove il diritto vigente o la sua concreta applicazione si rivelino, in qualche misura, fallaci o incongrui, assicurando il giusto grado di elasticità a fronte della rigidità normativa che rischia di non realizzare le soluzioni più eque o appropriate ai tempi. Nell'odierna realtà, in continua e celere evoluzione, tra esigenze sempre nuove di tutela e regolamentazione, il diritto e la sua applicazione non possono prescindere da uno stretto, perpetuo e dinamico nesso con i valori di giustizia, buon senso, dignità umana e concreta equità.

Si connota dunque per un approccio eminentemente trasversale, multidisciplinare e intersettoriale, orientato a veicolare il dibattito scientifico verso una chiave di lettura che tenga conto di tutti i valori effettivamente in gioco, per stare al passo coi tempi in maniera attenta, giusta e ragionevole. Analizzare e comprendere la polifattorialità della realtà e dei fenomeni umani, in omaggio al *principio di Complessità* di Edgar Morin, è la metodologia elettiva.

In tale solco, la Rivista affronta soprattutto tematiche inerenti ad intersezioni e connessioni tra discipline: il diritto da un lato, antropologia, bioetica, geopolitica, storia e tecnologia dall'altro.

SSD "Sociale": Area 12 "Scienze giuridiche" - Aree Tematiche della Rivista:

- Current case law: Giurisprudenza contemporanea (es. Sezioni Unite di Cassazione)
- Current legal issues: Questioni giuridiche di rilevante attualità sociale, culturale e geopolitica
- Diritto Civile | Civil Law
- Diritto Penale | Criminal Law
- Diritto e Antropologia | Law & Anthropology
- Diritto e Bioetica | Law & Bioethics
- Diritto e Storia | Law & History
- Diritto e Tecnologia | Law & Technology



**AEQUITAS MAGAZINE**

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

ISSN 3035-0271

Rivista open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

**Volume mensile**

**Dicembre 2024**